

CONTENUTO

ATTI DELL'ASSEMBLEA

183. REGOLAMENTO dell'Assemblea regionale della Regione istriana.....	608
---	-----

ATTI DELL'ASSEMBLEA**183**

Ai sensi dell'articolo 33 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta popolare" numeri 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09) e dell'articolo 43 dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" numero 10/09), l'Assemblea regionale della Regione istriana nella seduta tenutasi il 9 novembre 2009, ha emanato il

**REGOLAMENTO
dell'Assemblea regionale della Regione istriana****I DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1**

Il Regolamento sul lavoro dell'Assemblea regionale della Regione istriana (nel testo che segue: Assemblea) stabilisce dettagliatamente il modo di costituzione, la convocazione, il lavoro e corso della seduta, la votazione e redazione del verbale, nonché l'ordine nella seduta e le altre questioni importanti per il lavoro dell'Assemblea.

II COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA, ATTUAZIONE DELL'INCARICO DI CONSIGLIERE, QUIETE E SCADENZA DEL MANDATO AL CONSIGLIERE**Articolo 2**

La seduta costitutiva dell'Assemblea viene convocata dal Governo della Repubblica di Croazia nei termini legali prescritti.

Fino all'elezione di presidente dell'Assemblea, la seduta costitutiva viene temporaneamente presieduta dal membro più anziano (nel testo che segue: chi presiede temporaneamente).

Chi presiede temporaneamente la seduta costitutiva fino all'elezione di presidente, ha tutti i diritti e obblighi di presidente dell'Assemblea nel corso della seduta .

Dopo esser eletto, il presidente dell'Assemblea assume la presidenza della seduta.

Articolo 3

L'Assemblea viene costituita dopo l'elezione di presidente nella prima seduta dell'Assemblea alla quale presenza la maggioranza del numero totale di membri.

Articolo 4

Nella seduta costitutiva dell'Assemblea dalle file di membri viene eletta la Commissione di mandato e verifica e la Commissione per l'elezione e le nomine, su proposta del presidente o di al minimo 10 membri dell'Assemblea.

Articolo 5

La Commissione di mandato e verifica nella seduta costitutiva presenta la relazione sull'effettuata elezione per l'Assemblea e i nomi di membri eletti, presentate dimissioni dall'incarico di consigliere, nomi di membri che svolgono l'incarico incompatibile con l'incarico di consigliere per cui il mandato di consigliere viene messo in quiete, nomi di consiglieri il cui mandato è in stato di quiete siccome hanno accettato qualche incarico incompatibile, nonché sostituti di consiglieri che assumono l'incarico di consigliere al loro posto.

Articolo 6

I membri eletti dell'Assemblea che presentano le dimissioni o mettono il mandato in stato di quiete, devono informarne il presidente dell'Assemblea per iscritto.

I membri che hanno presentato le dimissioni o hanno messo il mandato in stato di quiete, vengono sostituiti dai loro sostituti conformemente alle disposizioni della Legge sull'elezione di membri degli organi rappresentanti delle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 7

Dopo che l'Assemblea, per conclusione, abbia preso atto di Relazione della Commissione di mandato e verifica sull'effettuata elezione, i membri fanno giuramento solenne davanti al presidente dell'Assemblea, nel testo stabilito dallo Statuto della Regione istriana.

Articolo 8

Il membro dell'Assemblea non presente alla seduta costitutiva dell'Assemblea, come pure il sostituto di membro non presente alla seduta in cui l'Assemblea aveva approvato la relazione sull'attuazione del loro mandato, fanno giuramento nella seduta successiva dell'Assemblea.

Articolo 9

Il giorno della costituzione dell'Assemblea è giorno in cui il consigliere attua l'incarico di consigliere e fino alla scadenza del mandato ha i diritti e obblighi di consigliere stabiliti per legge, Statuto della Regione istriana (nel testo che segue: Statuto) e Regolamento.

Il sostituto di consigliere attua l'incarico di consigliere il giorno in cui l'Assemblea accerta i presupposti legali per l'applicazione dell'istituto di sostituzione e dopo aver fatto giuramento.

Articolo 10

Il mandato di consigliere viene messo in stato di quiete, oppure il mandato di consigliere cessa prima della scadenza del mandato regolare di quattro anni, in caso di ottenimento delle condizioni stabilite per Legge.

III DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONSIGLIERE

1 Disposizioni generali

Articolo 11

Il consigliere ha i seguenti diritti e obblighi

- partecipare alle sedute dell'Assemblea, discutere e votare
- presentare iniziative, proposte e porre domande
- accettare la nomina a membro dell'organo di lavoro, nonché partecipare al lavoro dell'organo di lavoro di cui è membro
- eleggere e essere eletto negli organi eletti dall'Assemblea, Presidente della Giunta o altro organo
- porre domande al Presidente della Giunta o agli assessori di organi amministrativi
- ha il diritto al compenso delle spese per il lavoro, compenso delle spese di viaggio e alla diaria conformemente alla Delibera dell'Assemblea
- tenere i dati che ha venuto a sapere durante l'incarico di consigliere e che, secondo le prescrizioni legali, sono segreti, e vi è responsabile secondo la legge.

Articolo 12

Il consigliere riceve il materiale che verrà discusso nell'Assemblea, ossia gli organi di lavoro dell'Assemblea.

Gli è accessibile anche altro materiale ufficiale che si prepara o raccoglie presso il Servizio professionale e gli organi dell'Assemblea e organi amministrativi e che si riferiscono ai temi che verranno discussi nell'Assemblea.

Articolo 13

Il presidente dell'Assemblea e presidente dell'organo di lavoro dell'Assemblea hanno l'obbligo di informare il consigliere e chiarire i temi dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Su richiesta del consigliere, il Servizio professionale dell'Assemblea assisterà il consigliere nel suo incarico, specialmente rispetto all'elaborazione delle sue proposte, nello svolgimento degli affari affidatigli dall'Assemblea o organo di lavoro dell'Assemblea, nonché rispetto alla documentazione aggiuntiva e informazioni riguardanti alcuni temi o soggetti dell'ordine del giorno dell'Assemblea o organi di lavoro.

2 Mandato del consigliere

Articolo 14

Il consigliere non può assumere responsabilità penale o di contravvenzione per le parole pronunziate, nonché per la votazione nel lavoro dell'Assemblea.

Il consigliere gode di un'immunità dall'inizio alla fine del mandato.

3 Club di consiglieri

Articolo 15

Il Club di consiglieri può essere fondato da al minimo tre (3) consiglieri.

Il consigliere può essere membro di soltanto un club.

Articolo 16

Della propria fondazione i clubs devono informare il presidente dell'Assemblea entro quindici (15) giorni dalla fondazione del Club, nonché proporre le regole sul proprio lavoro e i dati sui membri.

La Segreteria dell'Assemblea assicura i vani e le condizioni tecniche e altre per il lavoro dei clubs.

Articolo 17

Ciascun Club ha il presidente che rappresenta il Club ed è portavoce nella seduta dell'Assemblea quando si richiede l'opinione e l'atteggiamento del Club.

Il Club può designare anche altro rappresentante di che deve informare il presidente dell'Assemblea per iscritto.

IV PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 18

L'Assemblea ha il presidente e due vicepresidenti che vengono eletti singolarmente con voto segreto dalle file di membri dell'Assemblea, a maggioranza di voti dal numero totale di tutti i membri dell'Assemblea.

In caso che soltanto un candidato fosse proposto come presidente o vicepresidente, i nominati vengono eletti singolarmente per mezzo di votazione pubblica dalle file di membri dell'Assemblea, a maggioranza di voti dal numero totale di tutti i membri dell'Assemblea.

La proposta per l'elezione di presidente e vicepresidente dell'Assemblea viene presentata da almeno dieci (10) consiglieri.

I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso d'assenza o impossibilità di partecipazione.

Articolo 19

Il presidente dell'Assemblea: 1) rappresenta l'Assemblea regionale 2) convoca le sedute dell'Assemblea e le presiede 3) avvia le proposte di proponenti autorizzati alla procedura prescritta 4) propone l'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea 5) prende cura di rispetto di questo Regolamento e procedimento per l'emanazione di delibere e altri atti dell'Assemblea 6) armonizza il lavoro degli organi di lavoro dell'Assemblea 7) proclama i risultati della votazione nell'Assemblea 8) prende cura di collaborazione dell'Assemblea e del Presidente della Regione 9) determina le delegazioni provvisorie dell'Assemblea per le visite agli organi rappresentanti di altre unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) in paese, oppure unità locali dell'autogoverno all'estero 10) determina i rappresentanti dell'Assemblea in alcune occasioni rappresentative e altre 11) accetta il patronato a nome dell'Assemblea 12) provvede alla tutela dei diritti di membri dell'Assemblea 13) assume giuramenti se stabilito per questo Regolamento o altra prescrizione 14) svolge anche altri affari stabiliti per legge, Statuto e questo Regolamento.

Articolo 20

In caso di necessità, il presidente dell'Assemblea convoca il Colleggio interpartitico composto di presidenti dei Clubs di consiglieri e un rappresentante di ciascun partito nell'Assemblea.

Alla seduta del Colleggio interpartitico possono presenziare alcuni relatori degli organi di lavoro o proponenti, come pure le altre persone che vengono designate dal presidente dell'Assemblea a seconda di questioni che verranno discusse nella seduta.

Articolo 21

In caso di necessità, il presidente dell'Assemblea convoca le sedute di presidenti, vicepresidenti dell'Assemblea con il presidente della Giunta, i relatori e le altre persone che vengono designate dal presidente dell'Assemblea a seconda di questioni che verranno discusse nella seduta

V ORGANI DI LAVORO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 22

Gli organi di lavoro dell'Assemblea sono comitati e commissioni fondati dall'Assemblea quali organi di lavoro stabili e provvisori dell'Assemblea, per preparare gli atti e esprimere opinioni, proposte e iniziative sulle questioni nell'ambito di lavoro dell'Assemblea. I membri degli organi di lavoro stabili sono consiglieri dell'Assemblea. Gli organi di lavoro vengono eletti a quattro anni e il loro mandato cessa prima di quattro anni con la scadenza del mandato di consigliere.

Vengono eletti i seguenti organi di lavoro stabili:

- 1 Commissione per i mandati e le verifiche
- 2 Commissione per le elezioni e le nomine
- 3 Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona

- 4 Comitato per lo statuto, regolamento, autogoverno locale e territoriale (regionale)
- 5 Comitato per le finanze e il preventivo
- 6 Comitato per l'economia e il turismo
- 7 Comitato per i diritti umani
- 8 Comitato per i diritti dei gruppi etnici e nazionali
- 9 Comitato per l'urbanistica, tutela dell'ambiente e edilizia
- 10 Comitato per le attività sociali
- 11 Comitato per le istanze e i ricorsi
- 12 Comitato per la collaborazione internazionale e le integrazioni europee
- 13 Commissione per i riconoscimenti
- 14 Comitato per le questioni dei combattenti antifascisti della LLP e difensori della Guerra patria.

Articolo 23

La Commissione per i mandati e le verifiche tranne gli affari connessi con la seduta costitutiva dell'Assemblea di cui all'articolo 5, nelle altre sedute dell'Assemblea nel corso del mandato presenta all'Assemblea la relazione sulle circostanze che riguardano il mandato di ciascun membro dell'Assemblea.

La Commissione per i mandati e le verifiche ha il presidente e due membri.

Articolo 24

La Commissione per le elezioni e le nomine discute le questioni riguardanti le elezioni, nomine e disonero di cui decide l'Assemblea, nonché le questioni generali della politica del personale, a proposito di che presenta all'Assemblea adeguate proposte.

La Commissione ha il presidente e quattro membri.

Articolo 25

La Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona discute le questioni riguardanti l'ambito di lavoro autogovernativo della regione, di interesse speciale per gli appartenenti della comunità nazionale italiana.

Il diritto di iniziativa e consenso della Commissione di cui al comma 1 di presente articolo, ha l'effetto di togliere, per una volta sola del punto dall'ordine del giorno per il termine di 90 giorni.

La Commissione di cui al comma 1, ha il presidente, sostituto di presidente e tre membri di cui la maggioranza sono consiglieri dalle file della comunità nazionale italiana.

Articolo 26

Il Comitato per lo statuto, regolamento, autogoverno locale e territoriale (regionale) discute e propone lo Statuto della Regione istriana, il Regolamento sul lavoro dell'Assemblea regionale, propone l'attuazione del procedimento per la modifica agli atti generali indicati, può proporre l'emanazione di delibere e altri atti generali di competenza della Regione istriana.

Il Comitato sorveglia, esamina e analizza l'attuazione dello Statuto e degli altri atti dell'Assemblea regionale, esamina le questioni generali connesse con l'armonizzazione degli atti regionali con le leggi.

Nell'ambito di lavoro del Comitato entrano gli affari di accertamento e sorveglianza dell'attuazione della politica e nel procedimento di emanazione di delibere e altre prescrizioni, ha i diritti e gli obblighi di organo di lavoro matricolare nei seguenti settori:

- associazione, assembramento e proteste pubbliche di cittadini
- posizione giuridica delle comunità religiose
- posizione giuridica dei partiti politici
- questioni riguardanti il procedimento di elezione negli organi della Regione istriana
- uso e tutela dello stemma e stendardo della regione, nonché questioni che si riferiscono all'inno
- questioni riguardanti l'attuazione del referendum
- questioni generali rispetto alla legalità
- informazione pubblica
- questioni generali rispetto all'assetto della regione, lavoro degli organi regionali, funzionamento del sistema politico, nonché le altre questioni stabilite per prescrizioni
- stimolazione dello sviluppo dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) nella Regione istriana
- ristabilimento della prattica unica nell'applicazione delle leggi e altre prescrizioni nelle unità dell'autogoverno locale nella Regione istriana
- indirizzi per il rafforzamento del ruolo di coordinamento della regione nello svolgimento degli affari e attuazione delle prescrizioni emanate dall'organo rappresentante della Regione istriana
- rafforzamento della collaborazione reciproca e connessione delle unità dell'autogoverno locale nella regione

- sorveglia la realizzazione dei progetti finanziati aggiuntivamente dai fondi dell'Unione europea e organi di alcuni stati (atti di donazione).

Il Comitato ha il presidente, vicepresidente e cinque membri.

Articolo 27

Nell'ambito di lavoro del Comitato per l'economia e il turismo entrano il proporre e la sorveglianza dell'attuazione della politica economica, mentre nel procedimento di emanazione di delibere e altri atti, ha i diritti e gli obblighi di organo di lavoro matricolare nei seguenti settori:

- concetto e strategia dello sviluppo economico, condizioni per il funzionamento del mercato, riserve della merce, movimenti correnti economici, sviluppo economico equilibrato di tutte le parti della regione, specialmente quelle arretrate nello sviluppo economico
- sorveglia gli affari nel settore dello sviluppo regionale, ossia l'elaborazione dei documenti strategici, collaborazione con gli organi dell'amministrazione statale, comuni, città, regioni e altri soggetti, nonché l'attuazione dei programmi e progetti della politica di sviluppo regionale conformemente alle politiche di sviluppo regionale nazionale e europeo
- sorveglia gli affari nel settore dell'energetica, elaborazione dei documenti strategici, collaborazione con gli organi competenti, nonché l'attuazione dei programmi e progetti della politica regionale energetica conformemente alle politiche di sviluppo nazionale e europeo nel settore dell'energetica
- sorveglia la situazione e ottiene le condizioni per lo sviluppo dei rami industriali più importanti nella Regione istriana
- sorveglia gli affari nel settore del turismo e dell'attività alberghiera, elabora i documenti strategici, nonché sorveglia l'attuazione del Piano master di sviluppo del turismo, i programmi e progetti per la sua attuazione, e la sua armonizzazione e adattamento alla situazione del mercato al fine di indirizzare lo sviluppo del turismo
- sorveglia gli affari nel settore dello sviluppo rurale, ossia l'elaborazione dei documenti strategici, collaborazione con gli organi dell'amministrazione statale, comuni, città, regioni e altri soggetti, nonché l'attuazione dei programmi e progetti al fine di attuare la politica rurale e armonizzarla con le politiche europee e nazionali nel settore dell'agricoltura
- silvicoltura, caccia, pesca e economia idrica
- marina, traffico e comunicazioni
- fattori economici, sviluppo dell'imprenditoria, investimenti per gli investimenti importanti alla regione
- assicura le condizioni per gli investimenti di soci stranieri e i rapporti economici con i soci stranieri
- sorveglia la realizzazione dei progetti finanziati aggiuntivamente dai fondi dell'Unione europea e organi statali (atti di donazione) nel settore di competenza, nonché assicura i presupposti finanziari, tecnici e del personale per la loro preparazione e realizzazione
- questioni di alcune attività economiche e altre questioni di politica economica e sviluppo.

Il Comitato per l'economia e il turismo ha il presidente, vicepresidente e tre membri.

Articolo 28

Nell'ambito di lavoro del Comitato per le finanze e il preventivo entrano il proporre e la sorveglianza del sistema contabile del preventivo della Regione istriana e la politica finanziaria e del preventivo, mentre nel procedimento di emanazione di delibere e altri atti ha il diritto e gli obblighi di organo di lavoro matricolare nei seguenti settori:

- affari di assetto e organizzazione del sistema contabile del preventivo della Regione istriana e altre questioni nel settore finanziario
- sorveglia la situazione relativa ai crediti e effettuazione del debito pubblico, effettuazione dei progetti finanziati aggiuntivamente dai fondi dell'Unione europea e organi statali (atti di donazione), situazione in merito alla proprietà e ai crediti, riscossione delle imposte e entrate personali, riscossione delle imposte per le unità dell'autogoverno locale.

Il Comitato per le finanze e il preventivo ha il presidente, vicepresidente e cinque membri.

Articolo 29

Nell'ambito di lavoro del Comitato per i diritti umani entrano gli affari di accertamento e sorveglianza dell'attuazione della politica di tutela e incremento dei diritti umani, mentre nel procedimento di emanazione di delibere e altri atti, ha i diritti e gli obblighi di organo di lavoro matricolare nei seguenti settori:

- attuazione degli atti internazionali giuridici affermati che trattano la tutela dei diritti umani

- questioni generali, proposte e opinioni relativi all'attuazione delle disposizioni della Costituzione sulle libertà e sui diritti dell'uomo e cittadino
- realizzazione e tutela dei diritti umani e questioni simili.

Il Comitato ha il presidente, vicepresidente e tre membri.

Nel Comitato per i diritti umani al minimo un membro deve essere eletto dalle file di appartenenti alla comunità nazionale italiana.

Articolo 30

Nell'ambito di lavoro del Comitato per i diritti dei gruppi etnici e nazionali entrano gli affari di accertamento, sorveglianza, attuazione della politica rispetto ai gruppi etnici e nazionali e minoranze e le loro associazioni, mentre nel procedimento di emanazione di delibere e altri atti ha il diritto e gli obblighi di organo di lavoro matricolare nei seguenti settori:

- effettuazione dei diritti delle comunità etniche e nazionali o minoranze e degli altri loro diritti stabiliti per Costituzione o legge e nella proposta di misure per l'ottenimento di tali diritti
- finanziamento delle necessità delle comunità etniche e nazionali o minoranze
- sorveglianza la realizzazione dei progetti finanziati aggiuntivamente dai fondi dell'Unione europea e organi statali (atti di donazione) nel settore di competenza, e assicura i presupposti finanziari, tecnici e del personale per la loro preparazione e realizzazione
- altri affari stabiliti per prescrizioni.

Il Comitato per i gruppi etnici e nazionali collabora con le istituzioni scientifiche e professionali che svolgono l'attività nel settore di tutela dei diritti etnici.

Il Comitato per i diritti dei gruppi etnici e nazionali ha il presidente, vicepresidente e tre membri.

Nel Comitato al minimo due membri devono essere eletti dalle file di appartenenti ai gruppi etnici o minoranze nazionali.

Articolo 31

Nell'ambito di lavoro del Comitato per l'urbanistica, tutela dell'ambiente e edilizia entrano gli affari di accertamento e sorveglianza dell'attuazione della politica, mentre nel procedimento di emanazione di delibere e altri atti ha il diritto e gli obblighi di organo di lavoro matricolare nei seguenti settori:

- urbanistica e tutela del patrimonio edile
- coordinazione dell'attività per tutelare le risorse ambientali e armonizzare lo sviluppo ambientale
- promozione dell'assestamento dell'ambiente per una gestione migliore dell'ambiente, edilizia e coordinazione dell'edificazione di oggetti pubblici di interesse speciale per la regione
- sorveglianza dell'attuazione dei procedimenti di rilascio degli atti per mezzo di attuazione dei documenti di assestamento urbanistico, nonché assicurazione dei presupposti finanziari, tecnici e del personale per la loro preparazione e realizzazione
- sorveglianza la realizzazione dei progetti finanziati aggiuntivamente dai fondi dell'Unione europea e organi statali (atti di donazione) nel settore di competenza, nonché assicura i presupposti finanziari, tecnici e del personale per la loro preparazione e realizzazione
- assestamento del terreno edile e altre questioni urbanistiche
- soluzioni basiche di tutela e promozione di tutte le attività di tutela dell'ambiente, conformemente ai criteri mondiali
- misure di sorveglianza, salvaguardia e incremento dell'equilibrio biologico ecologico di beni naturali (mare, acqua, aria, suolo, ricchezze del sottosuolo, flora e fauna) rispetto allo sviluppo economico
- misure di uso e gestione di alcune parti dell'ambiente, specialmente rispetto agli oggetti di natura specialmente tutelati
- stimola le misure per il risanamento della situazione esistente con l'ambiente devastato e impedisce l'inquinamento successivo per promuovere la qualità di vita e salute della gente, tutela, salvataggio e vigili del fuoco, come pure assicura ai cittadini l'accesso alle informazioni nell'ambito di tutela dell'ambiente
- presenta ricorsi all'Assemblea per indicare le attività pericolose per l'ambiente, nonché esamina la loro fondatezza.

Il Comitato per l'urbanistica, tutela dell'ambiente e edilizia ha il presidente, vicepresidente e sette membri.

Articolo 32

Nell'ambito di lavoro del Comitato per l'attività sociale entrano gli affari di accertamento e sorveglianza dell'attuazione della politica, mentre nel procedimento di emanazione di delibere e altri atti ha il diritto e gli obblighi di organo di lavoro matricolare nei seguenti settori:

- educazione prescolastica, istruzione pubblica elementare, superiore e universitaria
- scienza, cultura, sport e cultura tecnica

- cultura scientifica internazionale e cultura tecnica
- tutela nell'uso dei monumenti di cultura, materiale e patrimonio storico, archivio e materiale archivistico, oggetti ricordi di avvenimenti e persone storici
- collaborazione con le comunità religiose
- altre questioni di educazione, scienza, cultura e sport
- lavoro e status giuridico del lavoro di impiegati nel settore pubblico e privato, nonché occupazione
- matrimonio, famiglia e curatela, specialmente tutela dei bambini, maternità e giovani
- pianificazione della famiglia e politica demografica
- previdenza sociale con speciale tutela degli anziani
- tutela sanitaria e organizzazione della tutela sanitaria
- assicurazione pensione e invalidità
- tutela dei diritti di prigionieri politici
- altre questioni della politica sociale e della sanità
- sorveglianza la realizzazione dei progetti finanziati aggiuntivamente dai fondi dell'Unione europea e organi statali (atti di donazione) nel settore di competenza, nonché assicura i presupposti finanziari, tecnici e del personale per la loro preparazione e realizzazione.

Il Comitato per l'attività sociale ha il presidente, vicepresidente e cinque membri.

Articolo 33

Il Comitato per le istanze e i ricorsi:

- esamina le istanze, i ricorsi e le proposte avviate all'Assemblea e indica agli organi competenti la violazione del carattere costituzionale e legale e i diritti dei cittadini nel procedimento davanti all'amministrazione statale e organi con autorizzazione pubblica
- indica all'Assemblea la violazione del carattere costituzionale e legale e gli altri fenomeni dannosi di grande importanza e propone le misure per la loro rimozione
- esamina per tramite organi competenti, la fondatezza delle istanze, dei ricorsi e delle proposte, indica agli organi competenti le misure legali da intraprendere e ne informa il presentatore delle istanze, ricorsi o proposte.

Il Comitato per le istanze e i ricorsi ha il presidente, vicepresidente e un membro.

Članak 34.

Il Comitato per la collaborazione internazionale e le integrazioni europee esamina le seguenti questioni:

- collaborazione della Regione istriana con le altre regioni e regioni del paese e all'estero
- organizzazioni internazionali e associazioni
- accerta i programmi e piani di collaborazione con gli emigrati e l'effettuazione di questi programmi e piani
- sorveglianza la realizzazione dei progetti finanziati aggiuntivamente dai fondi dell'Unione europea e organi statali (atti di donazione) nel settore di competenza, nonché assicura i presupposti finanziari, tecnici e del personale per la loro preparazione e realizzazione.

Il Comitato ha il presidente, vicepresidente e cinque membri.

Articolo 35

La Commissione per i riconoscimenti riceve le proposte per i riconoscimenti a persone fisiche e giuridiche, associazioni, organizzazioni o organi, per i meriti e contributo in una sfera o attività determinata, per un corraggio straordinario in condizioni speciali, nonché per i meriti speciali nella promozione e contributo specialmente importante per lo sviluppo e reputazione della Regione istriana.

Le proposte vengono inviate alla Commissione su un modulo unificato che contiene i dati sul proponente, sul candidato che viene proposto per l'assegnazione del riconoscimento, sulla denominazione del riconoscimento per il quale viene presentata l'iniziativa con motivazione scritta in base all'invito pubblico o in base alla corrispondenza inviata dalla Commissione ai proponenti per mezzo di quotidiani e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione istriana.

I riconoscimenti della Regione istriana sono stabiliti nella Delibera sui riconoscimenti della Regione istriana.

La Commissione per i riconoscimenti esamina le proposte ricevute di proponenti autorizzati, stende la proposta finale con motivazione per ciascun candidato e la invia all'Assemblea della Regione istriana.

La Commissione ha il presidente, vicepresidente e tre membri.

Articolo 36

Nell'ambito di lavoro del Comitato per le questioni dei combattenti antifascisti della LLP e difensori della Guerra patria entrano i lavori di accertamento e sorveglianza dell'attuazione della politica di tutela e incremento dei diritti di combattenti antifascisti della LLP e difensori della Guerra patria e nel

procedimento di emanazione di delibere e altri atti, il Comitato ha i diritti e gli obblighi di organo di lavoro matricolare nei seguenti settori:

- effettuazione dei diritti di combattenti antifascisti della LLP e difensori della Guerra patria stabiliti per Costituzione e leggi, nonché proposte delle misure per l'effettuazione di tali diritti
- tutela di invalidi militari, vittime di guerra civili, esiliati e profughi e di tutti i partecipanti alla LLP e Guerra patria e delle loro famiglie
- manifestazioni importanti della LLP e Guerra patria
- tutela dei ricordi di avvenimenti storici e persone della Guerra patria e LLP
- collaborazione con le istituzioni scientifiche e professionali che operano nel settore della tutela dei diritti di combattenti della LLP e difensori della Guerra patria.

Il Comitato ha il presidente, vicepresidente e tre membri.

Nel Comitato di regola vengono eletti i membri dell'Assemblea che sono membri delle associazioni provenienti dalla LLP e Guerra patria.

Articolo 37

I membri di organi di lavoro vengono eletti in modo prescritto per mezzo di questo Regolamento.

I membri di organi di lavoro dell'Assemblea hanno il diritto al compenso delle spese per il lavoro conformemente alla delibera dell'Assemblea.

Articolo 38

Negli organi di lavoro dell'Assemblea vengono esaminati i punti di vista presentati ai consiglieri su alcune questioni delle quali decide l'Assemblea, viene sorvegliato il lavoro del presidente della Giunta e dell'amministrazione regionale, vengono analizzate le relazioni degli enti e società commerciali il cui lavoro viene sorvegliato dall'Assemblea, vengono esaminate le relazioni del presidente della Giunta, vengono esaminate le opinioni, osservazioni, proposte e stimolazioni che si riferiscono all'emanazione di alcune delibere o altri atti nell'ambito di lavoro dell'Assemblea, nonché istanze, ricorsi e proposte che avviano all'Assemblea o altre questioni importanti.

Nel corso di preparazione delle delibere, atto generale o altro materiale professionale con cui vengono regolate le questioni dell'ambito di lavoro dell'Assemblea, l'organo di lavoro può attuare previo dibattito per esprimere opinione o proposta al proponente di tale atto.

Articolo 39

L'organo di lavoro dell'Assemblea ha il diritto di ricevere dalla Segreteria dell'Assemblea, ossia da alcuni organi della regione, adeguate informazioni, dati, fatti e indici necessari per il suo lavoro di cui tali organi dispongono, oppure hanno l'obbligo di raccogliarli e evidenziarli nel proprio ambito di lavoro.

VI RAPPORTO DELL'ASSEMBLEA E PRESIDENTE DELLA REGIONE

Articolo 40

L'organo esecutivo della Regione istriana è il presidente della Regione.

Il presidente della Regione ha due sostituti.

Il presidente della Regione e i sostituti del presidente della Regione vengono eletti nelle elezioni dirette conformemente alla legge speciale.

Articolo 41

Nell'ambito dei propri diritti e autorizzazioni, il presidente della Regione può iniziare o presentare le proposte di indirizzi generali per lo sviluppo della Regione istriana o la soluzione delle questioni concrete.

Se le circostanze lo richiedono, il presidente della Regione è relatore di alcune proposte di atti o iniziative.

Articolo 42

Il presidente della Regione è responsabile all'Assemblea dello svolgimento degli affari, incariche, obblighi e autorizzazioni nell'ambito di lavoro autogovernativo o amministrativo della regione, stabiliti per legge, Statuto, questo Regolamento e altri atti della regione.

Nello svolgimento degli affari nell'ambito di lavoro autogovernativo della regione, il presidente della Regione può sospendere l'applicazione dell'atto generale dell'organo rappresentante se valutasse che tale atto viola la legge o altra prescrizione e può chiedere l'organo rappresentante di rimuovere le mancanze entro quindici (15) giorni. Nel caso che l'organo rappresentante non lo facesse, il presidente della Regione ha l'obbligo di informarne il superiore dell'organo centrale dell'amministrazione statale autorizzato per la

sorveglianza della legalità di lavoro degli organi delle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), entro otto giorni.

Articolo 43

Nel caso che nell'Assemblea, conformemente alla legge e allo Statuto, su proposta di un terzo di membri dell'organo rappresentante venisse attuato il procedimento di emanazione della delibera sul referendum per l'esonero del presidente della Regione e dei suoi sostituti, la proposta assieme alla descrizione dei fatti, viene presentata per iscritto al presidente dell'Assemblea, con le firme autografe di consiglieri che attuano il procedimento di esonero e propongono l'emanazione della delibera sull'esonero del presidente della Regione.

La proposta di cui al comma 1 di questo articolo, il presidente dell'Assemblea la presenta al presidente della Regione che può esprimere il parere oralmente o per iscritto nella seduta dell'Assemblea.

Il dibattito e la votazione sull'emanazione della delibera sul referendum si devono effettuare al massimo entro 30 giorni dal giorno della presentazione.

Articolo 44

Il presidente della Regione, presente nella seduta dell'Assemblea e degli organi di lavoro dell'Assemblea nel loro lavoro, esprime il punto di vista, informa e offre spiegazioni professionali, nonché informa gli organi amministrativi sui punti di vista dell'Assemblea, ossia organi di lavoro.

Il presidente della Regione può accertare altro relatore che presenzierà nella seduta dell'Assemblea o degli organi di lavoro in sua assenza o assenza di suoi sostituti, a nome suo quale proponente.

Nell'accertamento delle persone di cui al comma precedente, viene accertato se l'altro relatore abbia il diritto di accettare o non accettare l'emendamento proposto. Nel caso che questa circostanza non si accertasse particolarmente, verrebbe considerato che l'altro relatore ha il diritto di accettare l'emendamento, salvo che l'emendamento proposto non fosse in armonia con la legge, oppure non fossero assicurati i mezzi nel preventivo per l'attuazione dell'emendamento proposto. Il presidente della Regione, il sostituto di presidente della Regione o altra persona presente nella seduta in qualità di relatore, a nome di proponente, può sempre non accettare l'emendamento proposto.

Articolo 45

Il presidente della Regione esprime il parere rispetto alle proposte di atti che vengono presentate da altri proponenti autorizzati nell'Assemblea.

Se a causa di volume e importanza dell'atto, il presidente della Regione non potesse esplicitarsi in merito alla proposta di atto, chiederebbe l'Assemblea di togliere la proposta di atto dall'ordine del giorno e di introdurre nell'ordine del giorno la proposta di conclusione con la quale verrebbe accertato il termine in cui il presidente della Regione deve esprimersi rispetto alla proposta.

Il presidente della Regione deve esprimersi rispetto alla proposta al massimo entro 30 giorni.

Nel caso che il presidente della Regione non approvasse la proposta di atto generale, ha l'obbligo di indicare all'Assemblea le disposizioni dell'atto che eventualmente si dovrebbero modificare o eliminare, ossia nel caso di non approvare del tutto la proposta di atto, di argomentare perché l'atto proposto non deve essere approvato dall'Assemblea.

Il presidente della Regione non si esprime rispetto alle proposte di conclusioni, decreti, raccomandazioni, risoluzioni, documenti pubblici, ringraziamenti, spiegazioni autentiche di atti dell'Assemblea, salvo che se non lo chiedesse il proponente, l'Assemblea o lo chiedesse da solo.

Il presidente della Regione si esprime obbligatoriamente in merito alle proposte di atti che vengono avviati al dibattito pubblico.

Articolo 46

Il presidente dell'Assemblea avvia la proposta di atto al presidente della Regione.

Nel caso che il proponente di cui all'articolo 72, avviasse la proposta di atto all'Assemblea, verrebbe considerato che allo stesso tempo chiede l'opinione del presidente della Regione.

Articolo 47

Il presidente della Regione due volte all'anno presenta le relazioni semestrali sul proprio lavoro all'organo rappresentante, conformemente alle disposizioni dello Statuto. Le relazioni si presentano per iscritto e oralmente.

Tranne la relazioni di cui al comma 1 di presente articolo, l'organo rappresentante può chiedere dal presidente della Regione la relazione su alcune questioni del suo ambito di lavoro che il presidente della Regione presenta conformemente alle disposizioni dello Statuto.

Ciascun consigliere può fare domanda di consigliere al presidente della Regione o organo amministrativo competente.

VII COLLABORAZIONE DELL'ASSEMBLEA E GLI ORGANI DELL'AUTOGOVERNO LOCALE

Articolo 48

Negli affari di interesse comune, l'Assemblea collabora con gli organi rappresentanti di altre unità dell'autogoverno territoriale (regionale).

La collaborazione di cui al comma 1 di presente articolo, si svolge per mezzo di scambio di esperienze, fondazione di organi comuni, azioni comuni, armonizzazione dei punti di vista, scambio di programmi, documentazione e materiale informativo, riunioni comuni e scambio di delegazioni, specialmente nei settori dell'autogoverno locale e amministrazione, economia, cultura e sport.

Rispetto all'attuazione della collaborazione di cui ai commi 1 e 2 di presente articolo, l'Assemblea, tranne il Comitato per la collaborazione internazionale e le integrazioni europee, può fondare altri organi, delegazioni e gruppi.

Gli organi di cui al comma precedente, informano l'Assemblea del proprio lavoro.

VIII COLLABORAZIONE DELL'ASSEMBLEA E LE ASSOCIAZIONI NON GOVERNATIVE

Articolo 49

L'Assemblea collabora con le associazioni non governative negli affari di interesse comune, nonché nello scambio di esperienze, azioni comuni, armonizzazione dei punti di vista, scambio di programmi e materiale informativo.

Si può render possibile ai rappresentanti autorizzati delle associazioni non governative di presenziare alle sedute degli organi di lavoro dell'Assemblea quando si esaminano le questioni di interesse per le associazioni non governative, senza la possibilità di decidere.

Al fine di incrementare la collaborazione, ai rappresentanti delle associazioni non governative si possono inviare gli inviti alle sedute dell'Assemblea. Nelle sedute i rappresentanti autorizzati delle associazioni non governative possono parlare soltanto avuto l'invito all'Assemblea.

Nel caso che i rappresentanti delle associazioni non governative volessero rivolgersi ai consiglieri, devono precedentemente presentare la richiesta al presidente dell'Assemblea.

Su proposta di presidente dell'Assemblea, nell'accertamento dell'ordine del giorno, l'Assemblea decide anche del diritto di rivolgersi dei rappresentanti delle associazioni non governative che può durare al massimo cinque minuti.

L'Assemblea può per alcune questioni nominare anche gli organi di lavoro provvisori che constano di rappresentanti dell'Assemblea regionale e associazioni non governative.

IX COLLABORAZIONE DELL'ASSEMBLEA E I CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI, NONCHÉ ASSOCIAZIONI DELLE COMUNITÀ ETNICHE E NAZIONALI O MINORANZE

Articolo 50

Al fine di incrementare e tutelare la posizione delle minoranze nazionali, gli appartenenti alle minoranze nazionali, in modo stabilito per legge, eleggono i propri rappresentanti delle minoranze nazionali nei consigli delle minoranze nazionali e rappresentanti delle minoranze nazionali.

Nel procedimento di emanazione delle prescrizioni e altri atti, gli organi di lavoro dell'Assemblea si consultano rispetto alle questioni che si riferiscono ai diritti e alla posizione delle minoranze nazionali.

La collaborazione di cui al comma precedente, si attua per mezzo di scambio di informazioni, fondazione di organi comuni, azioni comuni, inclusione di rappresentanti dei consigli delle minoranze nazionali e rappresentanti delle minoranze nazionali nei vari organi sul livello della Regione istriana, sussidi ai programmi dei consigli delle minoranze nazionali e rappresentanti delle minoranze nazionali e in altro modo.

Se non stabilito altrimenti per altra prescrizione, l'opinione rispetto all'atto proposto, inviato al Consiglio della minoranza nazionale o rappresentante della minoranza nazionale dall'organo di lavoro dell'Assemblea regionale, viene considerata positiva, se entro 8 giorni dal ricevimento della proposta di atto, il Consiglio della minoranza nazionale o rappresentante della minoranza nazionale non avesse inviato all'organo di lavoro dell'Assemblea regionale altra opinione o avesse respinto la proposta di atto.

Gli organi di lavoro dell'organo rappresentante hanno l'obbligo di esaminare anche le proposte di consigli delle minoranze nazionali e rappresentanti delle minoranze nazionali in merito all'emanazione degli atti generali che si riferiscono alle minoranze nazionali, in merito alle misure per incrementare la posizione delle minoranze nazionali, l'obbligo di proporre all'Assemblea regionale e al presidente della Regione le misure e le attività da intraprendere, nonché l'emanazione dell'atto che incrementerà questa posizione.

L'organo di lavoro dell'Assemblea regionale ha l'obbligo di esaminare e rispondere alla proposta dei consigli delle minoranze nazionali o rappresentanti delle minoranze nazionali, entro 30 giorni dal ricevimento.

Articolo 51

Nel caso che il Consiglio della minoranza nazionale o il rappresentante della minoranza nazionale considerassero che l'atto generale emanato dall'Assemblea, o qualsiasi sua disposizione, fossero contrari alla Costituzione o Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, hanno l'obbligo di informarne immediatamente e al massimo entro 8 giorni dal ricevimento dell'atto, il ministero competente dell'amministrazione generale e il presidente della Regione.

Articolo 52

L'Assemblea collabora con le associazioni delle comunità etniche e nazionali e minoranze negli affari di interesse comune, come anche nello scambio di esperienze, attività comuni, armonizzazione dei punti di vista, scambio di programmi, materiale informativo e altro.

La collaborazione di cui al comma 1 di questo articolo, si attua per mezzo di scambio di esperienze, fondazione di organi comuni, azioni comuni, armonizzazione dei punti di vista, scambio di programmi, documentazione e materiale informativo, nonché riunioni comuni, specialmente nei settori dell'istruzione pubblica, cultura e sport.

Rispetto all'attuazione della collaborazione di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, l'Assemblea, tranne il Comitato per i diritti delle comunità etniche e nazionali e minoranze, può fondare anche altri organi.

Gli organi di cui al comma precedente, informano l'Assemblea del proprio lavoro.

Articolo 53

La Regione istriana riconosce lo status e l'importanza dell'Unione Italiana - Talijanska unija quale rappresentante degli appartenenti alla comunità nazionale italiana, nonché si consulta, attua e scambia esperienze nelle questioni che si riferiscono agli appartenenti alla comunità nazionale italiana.

X USO DELLA LINGUA E DEI CARATTERI NEL LAVORO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 54

Nel lavoro dell'Assemblea, conformemente allo Statuto della Regione istriana, assieme all'uso ufficiale della lingua croata e caratteri latini, si assicura l'uso ufficiale equiparato della lingua italiana.

Tutti gli organi dell'Assemblea rispettano la validità dei documenti giuridici privati stesi sul territorio della Repubblica di Croazia, anche quando stesi in lingua italiana.

Articolo 55

Il lavoro dell'Assemblea della Regione istriana si svolge in lingua croata e caratteri latini e lingua italiana.

L'Assemblea assicura il bilinguismo della lingua croata e lingua italiana rispetto al seguente:

- scrittura del testo, sigilli e stampiglie con caratteri della stessa grandezza
- scrittura delle tabelle di organi rappresentanti, esecutivi e amministrativi e persone giuridiche con poteri pubblici con caratteri della stessa grandezza
- scrittura delle testate di atti con caratteri della stessa grandezza.

Articolo 56

La Segreteria dell'Assemblea ha l'obbligo di tenere tutte le prescrizioni e atti originali in lingua croata emanati dall'Assemblea, nonché le copie degli atti in lingua italiana.

Articolo 57

Ai consiglieri e cittadini viene assicurato il bilinguismo rispetto al seguente:

- consegna del materiale per la seduta dell'Assemblea
- verbale e pubblicazione delle conclusioni
- pubblicazione delle informazioni ufficiali e inviti di organi rappresentanti, esecutivi e amministrativi.

Articolo 58

L'Assemblea assicura il bilinguismo della lingua croata e lingua italiana ai cittadini rispetto al seguente:

- rilascio di documenti pubblici
- stampa dei moduli che si usano per i fini ufficiali.

Articolo 59

L'Assemblea assicura che gli appartenenti alla comunità nazionale italiana nei procedimenti davanti agli organi amministrativi della Regione istriana, abbiano gli stessi diritti come nel procedimento davanti agli organi dell'amministrazione statale di prima istanza.

Articolo 60

La prima lettera nel procedimento presso gli organi della Regione istriana, viene consegnata alla parte in lingua croata e italiana.

La lingua e i caratteri del primo atto della parte, si considerano lingua e caratteri che la parte vuole usare nel procedimento. Nel procedimento che segue vengono direttamente applicate le disposizioni dell'articolo 14 all'articolo 20 della Legge sull'uso della lingua e dei caratteri delle minoranze nazionali ("Gazzetta popolare" numero 51/2000.)

XI PARITÀ DI NASCITA E SESSO

Articolo 61

Le espressioni che si usano in questo Regolamento e nelle prescrizioni che vengono emanate in base ad esso e che hanno significato di nascita (senza riguardo al fatto di essere scritte, per esempio presidente della Regione o presidentessa della Regione, sostituto di presidente della Regione o sostituto di presidentessa della Regione e sim.), senza riguardo al fatto di essere usate in genere maschile o femminile, comprendono in modo uguale il genere maschile e il genere femminile.

Articolo 62

Ambedue i sessi sono equiparati nel candidarsi per tutti gli incarichi.

Nella nomina presso gli organi della Regione istriana, come pure nelle delegazioni, i proponenti devono tenere conto della parità di nascita e di sesso.

Articolo 63

L'Assemblea della Regione istriana fonderà per mezzo di delibera speciale, la commissione per promuovere la partecipazione equiparata di donne e maschi negli organi della Regione istriana, nonché per incrementare la posizione del sesso non abbastanza rappresentato.

XII PROCEDIMENTO PER LE PROPOSTE, L'ACCERTAMENTO E L'EMANAZIONE DELGI ATTI

1 Disposizioni generali

Articolo 64

L'Assemblea in base alle proprie autorizzazioni e in modo stabilito per legge e Regolamento, emana lo Statuto, il Regolamento, le delibere, il Preventivo, il Conto finale del Preventivo, i decreti, le raccomandazioni, le conclusioni, le istruzioni, le dichiarazioni, le risoluzioni, i documenti pubblici, gli atti di ringraziamento, nonché dà motivazione autentica degli atti emanati dall'Assemblea. Tra l'altro l'Assemblea emana i programmi di necessità pubbliche nella cultura, istruzione pubblica, sport e altro.

Gli organi di lavoro dell'Assemblea nel proprio lavoro emanano le conclusioni, esprimono il parere e raccomandazioni.

Articolo 65

La delibera stabilisce i rapporti sociali e altri rapporti importanti per i cittadini e le persone giuridiche, quale atto sull'assetto interno, ambito di lavoro e autorizzazione degli organi amministrativi, atto con cui vengono fondate le organizzazioni, gli enti, le società commerciali e altre persone giuridiche, stabiliti i loro diritti e obblighi, nonché le altre questioni di interesse comune per i cittadini della Regione istriana.

Gli atti che stabiliscono i rapporti interni, l'organizzazione, il modo di lavoro, oppure l'effettuazione dell'autorizzazione generale dell'Assemblea, si possono emanare in forma di delibere, regolamenti e regole.

Articolo 66

Per mezzo di decreto si svolgono l'elezione, la nomina o l'esonero, vengono approvati o accertati gli atti degli organi, associazioni e società commerciali quando previsto, nonché vengono stabiliti i rapporti interni e le questioni organizzative.

Articolo 67

Per mezzo di raccomandazione l'Assemblea esprime il parere in merito a certe questioni di interesse comune e modo di soluzione di alcuni problemi, indica l'importanza di alcune questioni che si riferiscono all'applicazione delle leggi e altre prescrizioni, prescrizioni emanate dall'Assemblea della Regione istriana, esprime il parere rispetto all'armonizzazione dei rapporti e della collaborazione reciproca con gli altri livelli di autorità nelle questioni di interesse comune, nonché propone il modo e le misure da intraprendere al fine di risolvere alcune questioni in armonia con i suoi interessi.

Articolo 68

Per mezzo di conclusione si assumono gli atteggiamenti, esprimono le opinioni, oppure accertano gli obblighi di presidente della Regione e organi amministrativi e altri organi nella preparazione degli atti e delle misure per l'applicazione delle delibere dell'Assemblea.

Per mezzo di conclusione si risolvono anche le altre questioni nell'ambito di lavoro dell'Assemblea e degli organi di lavoro.

Articolo 69

Per mezzo di indirizzo l'Assemblea nell'ambito del proprio lavoro e le proprie autorizzazioni, indica esplicitamente ad alcuni organi, enti e organizzazioni, il modo e i termini per l'attuazione di alcune operazioni o il procedimento in certe circostanze in armonia con le prescrizioni.

Articolo 70

La dichiarazione esprime il punto di vista generale dell'Assemblea rispetto ad alcune questioni importanti e interessanti alla Regione istriana, oppure questioni di importanza vasta economica, culturale o politica.

La risoluzione dell'Assemblea indica la situazione e i problemi in un determinato settore di interesse comune, nonché le misure da intraprendere in tale settore.

Per mezzo di opinione autentica l'Assemblea esprime il suo punto di vista finale rispetto ai dubbi o opinioni diverse in merito ad alcune disposizioni degli atti che ha emanato.

Articolo 71

Gli atti originali emanati dall'Assemblea regionale vengono firmati dal presidente dell'Assemblea regionale o persona che presiede.

Gli atti originali dell'Assemblea si tengono presso la Segreteria dell'Assemblea. Il segretario tiene conto dell'elaborazione degli atti originali dell'Assemblea, custodia degli atti originali e evidenza degli atti dell'Assemblea e della loro pubblicazione in armonia con lo Statuto.

Il presidente dell'Assemblea per mezzo di decreto correggerà l'atto originale dell'Assemblea.

Il segretario dell'Assemblea può correggere l'errore pubblicato e armonizzare il testo con l'atto originale.

Articolo 72

Nel caso che il presidente dell'Assemblea accertasse che la proposta di atto presentato non fosse steso conformemente alle disposizioni di questo Regolamento, chiederebbe al proponente di armonizzare la proposta di atto con le disposizioni di questo Regolamento in un certo periodo di tempo..

Fino a che il proponente dell'atto non rimuove le mancanze dell'atto, si considera che i termini per l'esame dell'atto stabilito per mezzo di questo Regolamento, non siano attuati. Nel caso che le mancanze dell'atto non fossero rimosse entro 15 giorni dall'invito di armonizzare la proposta di atto, verrebbe considerato che il proponente avesse ritirato la proposta di atto.

2 Esame della proposta di atto

Articolo 73

Il diritto di proporre gli atti hanno i membri dell'Assemblea, il presidente della Regione, gli organi di lavoro dell'Assemblea, i consigli cittadini e comunali, i sindaci, presidenti dei comuni e il 10% di elettori.

Se la stimolazione per l'emanazione dell'atto venisse dato dai consigli cittadini e comunali, sindaci e presidenti dei comuni, oppure gli elettori conformemente allo Statuto, tale stimolazione può essere assunta dal presidente della Regione.

Articolo 74

Il procedimento per l'emanazione dell'atto viene iniziato per mezzo di proposta per l'emanazione dell'atto.

La proposta per l'emanazione dell'atto con l'abbozzo di atto, viene avviata al presidente dell'Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea avvierà all'esame di presidente della Regione la proposta per l'emanazione dell'atto con l'abbozzo di atto, in caso di non essere lui il proponente di cui all'articolo 72 di Regolamento.

Articolo 75

Il proponente dell'atto attua il procedimento per l'emanazione dell'atto per mezzo di presentazione della richiesta al presidente dell'Assemblea per inserire la proposta di atto nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea.

Si allega alla richiesta la proposta di atto e la motaivazione che consta di base giuridica, valutazione della situazione e questioni fondamentali che si devono stabilire per mezzo di atto, nonché i termini di attuazione, le conseguenze provenienti dall'emanazione dell'atto e i mezzi necessari per l'attuazione dell'atto.

La proposta di atto contiene le soluzioni in forma di disposizioni giuridiche. Alcuni atti si possono proporre quali alternative completamente o parzialmente.

Quando necessario assicurare i mezzi per l'attuazione dell'atto, il proponente deve indicare da quale voce del Preventivo si propone di assicurare i mezzi, ossia deve proporre il modo in cui assicurare i mezzi per l'attuazione dell'atto.

Quando il proponente presenta la richiesta per inserire l'atto nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea, informa il presidente dell'Assemblea chi nell'Assemblea e negli organi di lavoro dell'Assemblea spiegherà l'atto proposto.

Articolo 76

Il presidente della Regione, ossia l'organo di lavoro competente esaminano l'abbozzo di atto proposto, propongono le modifiche e aggiunte e lo avviano assieme alla propria opinione, al proponente dell'atto, nel caso che il presidente della Regione e l'organo di lavoro competente non fossero proponenti.

Se il presidente della Regione assumesse la stimolazione per l'emanazione dell'atto, avvierebbe la proposta di atto accertata al presidente dell'Assemblea per l'inserimento nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea.

Se il presidente della Regione o l'organo di lavoro competente nell'esame dell'atto proposto avessero importanti osservazioni rispetto all'abbozzo di atto proposto, lo restituirebbero al proponente per modificarlo conformemente all'opinione di tali organi e conformemente a questo Regolamento.

Articolo 77

Il presidente dell'Assemblea avvia la ricevuta proposta di atto ai consiglieri, presidenti degli organi di lavoro competenti dell'Assemblea e al presidente della Regione, nel caso che il presidente della Regione non fosse proponente.

Se due o più proponenti presentassero le speciali proposte di atto che regolano lo stesso settore, il presidente dell'Assemblea avvierebbe queste proposte alla procedura conformemente al comma 1 di questo articolo, e dopo la relazione degli organi di lavoro competenti dell'Assemblea, se fosse uno dei proponenti, inviterebbe i proponenti di eventualmente unire le proposte di atto in una proposta di atto.

Nel caso non si ottenesse l'accordo di cui al comma 2 di presente articolo, il presidente dell'Assemblea trasferirà le speciali proposte di atto nella proposta dell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea in termini fissati nel presente Regolamento.

3 Procedimento per l'emanazione degli atti

Articolo 78

Prima del dibattito rispetto alla proposta di atto nella seduta dell'Assemblea, la proposta di atto viene esaminata dagli organi di lavoro nel cui ambito di lavoro entrano le questioni che vengono stabilite per mezzo di atto.

Gli organi di lavoro si esprimono rispetto a tutti gli elementi della proposta di atto.

Nel caso che l'organo di lavoro non esaminasse l'atto proposto entro la seduta dell'Assemblea, lo stesso verrebbe esaminato nella seduta dell'Assemblea senza riguardo a questa circostanza.

Nel caso che assieme all'organo di lavoro competente, la proposta di atto venisse esaminata anche da altri organi, gli altri organi avviano la propria opinione e le osservazioni e proposte rispetto alla proposta di

atto, all'organo di lavoro competente tenendo conto che l'organo di lavoro competente può discutere le loro opinioni.

Ad eccezione della disposizione precedente, il presidente della Regione quando non è proponente, avvia la propria opinione e le proposte rispetto alla proposta di atto, direttamente all'Assemblea.

Articolo 79

Terminato il dibattito e sommati i risultati del dibattito, l'organo di lavoro competente presenta il verbale al presidente dell'Assemblea assieme ai punti di vista e le proposte espresse nel dibattito.

Il verbale di cui al comma 1 di presente articolo, viene avviato dal presidente dell'Assemblea al proponente dell'atto, ai consiglieri, ai presidenti degli organi di lavoro e al presidente della Regione, conformemente a questo Regolamento.

Articolo 80

Il dibattito rispetto alla proposta di atto, si può svolgere nella seduta dell'Assemblea quale dibattito generale e dibattito sui dettagli.

Il dibattito generale si svolge in merito alla necessità di emanare l'atto proposto, alle questioni fondamentali che si devono stabilire per mezzo di questo atto, alla base legale per stabilire i rapporti proposti per mezzo di questo atto, nonché all'educazione e modo in cui stabilire questi rapporti.

Nel caso che l'Assemblea valutasse non fosse necessario emanare l'atto, bocchierebbe l'atto proposto per mezzo di conclusione e non discuterebbe i dettagli. La conclusione sull'atto proposto bocciato deve essere motivata e presentata al proponente.

Il dibattito sui dettagli si svolge quale dibattito sul testo della proposta di atto.

Articolo 81

Il presidente della Regione può chiedere e avere la parola nel dibattito anche quando non è proponente dell'atto.

Gli emendamenti vengono avviati al presidente dell'Assemblea per iscritto e il presidente dell'Assemblea prima della decisione, nel senso di presente Regolamento, li legge nella seduta dell'Assemblea.

Ad eccezione, il consigliere può presentare l'emendamento della proposta di atto anche nella sola seduta, durante il dibattito. Anche tale emendamento si presenta per iscritto e con motivazione orale o per iscritto.

Il proponente dell'atto può presentare gli emendamenti fino alla conclusione del dibattito.

Il presidente della Regione può presentare gli emendamenti fino alla conclusione del dibattito anche quando non è proponente dell'atto.

Articolo 82

Se gli emendamenti fossero tali da modificare essenzialmente o deviare dalla proposta di atto, l'Assemblea può decidere di rimandare il dibattito affinché i consiglieri si possano preparare per decidere.

La votazione sull'emendamento verrà pure rimandata se richiesto dal presidente della Regione, anche se eventualmente proponente dell'atto, come pure si può rimandare se richiesto dall'organo di lavoro competente o il Comitato per lo statuto, regolamento, autogoverno locale e territoriale (regionale) dell'Assemblea regionale.

Articolo 83

Il proponente dell'atto si esprime rispetto agli emendamenti presentati e il presidente della Regione si esprime rispetto agli emendamenti presentati, indipendentemente dal fatto di essere o non essere lui proponente dell'atto.

L'esplicazione di cui al comma 1 di presente articolo, di regola è orale e si svolge durante il dibattito o proprio prima della votazione su alcuni o tutti gli emendamenti.

Articolo 84

Prima di votare gli emendamenti, si può decidere di interrompere il dibattito e avviare gli emendamenti al presidente della Regione per accertare il testo finale delle disposizioni dell'atto che si modificano per mezzo di emendamenti, nonché per le altre disposizioni di atto proposto che sono connesse con tali disposizioni.

Articolo 85

L'emendamento presentato entro il termine, diventa parte integrante della proposta di atto e non si vota separatamente: 1) se presentato dal proponente dell'atto 2) se presentato dall'organo di lavoro competente o Comitato per lo statuto, regolamento, autogoverno locale e territoriale (regionale), previo accordo del proponente 3) se presentato dal consigliere, previo accordo del proponente dell'atto.

Articolo 86

Se la proposta di atto non fosse presentata dal presidente della Regione, l'emendamento della proposta non approvato dal presidente della Regione, viene votato separatamente.

L'emendamento approvato nella seduta dell'Assemblea, diventa parte integrante della proposta di atto di cui si decide.

L'emendamento viene votato secondo l'ordine degli articoli della proposta di atto a cui si riferiscono e secondo l'ordine di presentazione degli emendamenti.

Articolo 87

Terminato il dibattito e le decisioni rispetto agli emendamenti, si accede all'emanazione dell'atto proposto conformemente allo Statuto e presente Regolamento.

Si accederà all'emanazione di cui al comma 1 di presente articolo, se l'attuazione dell'atto proposto non creasse nuovi obblighi materiali alla Regione istriana, ossia se l'Assemblea accertasse di disporre di mezzi finanziari per l'attuazione di tali obblighi conformemente alla legge.

Se l'Assemblea durante il dibattito sulla proposta di atto, accertasse che la proposta di atto non fosse completa per poter essere approvata, oppure se durante il dibattito fosse presentato un proporzionalmente grande numero di emendamenti rispetto al numero di articoli dell'atto proposto, l'Assemblea approverà la proposta di atto per mezzo di propria conclusione, accerterà i propri punti di vista, le proposte e le opinioni e avvierà l'atto proposto al proponente che deve preparare la proposta finale di atto e restituirla all'Assemblea, di regola nella successiva seduta per la seconda lettura.

L'Assemblea può decidere della richiesta di cui al comma 2 di presente articolo, anche su richiesta di proponente dell'atto, indipendentemente dal numero di emendamenti presentati, come pure su proposta di presidente della Regione o proposta personale.

Articolo 88

In base alla conclusione dell'Assemblea, il proponente dell'atto stenderà la proposta finale di atto.

In accordo con il proponente dell'atto, l'Assemblea può stabilire che la proposta finale di atto venga elaborata dall'organo di lavoro competente dell'Assemblea o dal presidente della Regione, però in tal caso essi vengono considerati proponenti dell'atto e il proponente precedente non partecipa più in qualità di proponente.

Articolo 89

La proposta finale di atto viene presentata dal proponente autorizzato in forma, modo e procedimento prescritti per la presentazione della proposta di atto.

Tranne il contenuto di cui all'articolo 74 di Regolamento, la motivazione orale della proposta finale di atto nella seduta dell'Assemblea, indica il seguente: differenze tra le soluzioni che si propongono rispetto alle soluzioni della proposta di atto, cause di tali differenze, poi proposte e opinioni relativi alla proposta di atto, cause di tali differenze, proposte e opinioni relativi alla proposta di atto, non approvati dal proponente, con la motivazione perché non sono stati approvati.

Articolo 90

Dopo che il presidente dell'Assemblea ha ricevuto la proposta finale di atto conformemente all'articolo precedente di presente Regolamento, sul suo avviamento all'Assemblea, organi di lavoro dell'Assemblea, dibattito nell'Assemblea e decisioni (seconda lettura), adeguatamente vengono applicate le disposizioni di presente Regolamento che si riferiscono alla proposta di atto.

Ad eccezione di disposizione al comma 1 di presente articolo, le motivazioni introduttive sono di regola più brevi e il dibattito su alcuni emendamenti si svolge di regola completamente e separatamente dall'adozione di alcuni emendamenti, salvo che terminato il dibattito su alcuni emendamenti, l'Assemblea non decidesse di accedere alle decisioni che si riferiscono agli emendamenti.

Articolo 91

Concluso il dibattito sulla proposta finale di atto e le decisioni sugli emendamenti, si accede all'emanazione dell'atto.

3 Emanazione dell'atto per procedimento d'urgenza

Articolo 92

Eccezionalmente, se lo richiedessero gli interessi speciali della Regione istriana o più vasti, se esistessero motivi speciali, ossia lo fosse necessario per impedire o rimuovere perturbazioni in alcune attività, l'atto nel senso di presente Regolamento, si può emanare anche per procedimento d'urgenza.

Nel procedimento di emanazione dell'atto per procedimento d'urgenza, non si svolge previo dibattito presso gli organi di lavoro dell'Assemblea.

Articolo 93

Assieme alla proposta di emanare l'atto per procedimento d'urgenza, si presenta la proposta finale di atto nel senso di presente Regolamento, con motivazione speciale del procedimento d'urgenza. Se la proposta venisse presentata dal consigliere, deve essere sostenuto da ancora quattro consiglieri per iscritto.

Articolo 94

La proposta di emanare l'atto per procedimento d'urgenza si presenta al presidente dell'Assemblea regionale al massimo tre giorni prima di accertare l'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea presenta immediatamente la proposta di atto all'organo di lavoro competente, ai consiglieri e al presidente della Regione in caso di non essere lui proponente dell'atto.

Articolo 95

Della proposta di emanare l'atto per procedimento d'urgenza si decide durante l'accertamento dell'ordine del giorno all'inizio della seduta dell'Assemblea regionale, oppure durante l'accertamento delle aggiunte all'ordine del giorno.

Se il presidente dell'Assemblea non inserisse nell'ordine del giorno la proposta di emanare l'atto per procedimento d'urgenza, la proposta è presentata nel termine e modo stabiliti per mezzo di presente Regolamento, in tal caso su richiesta di proponente dell'atto, si decide senza dibattito dell'inserimento della proposta nell'ordine del giorno e se la proposta fosse approvata, si decide della proposta per procedimento d'urgenza.

Nel caso non fosse approvata la proposta per procedimento d'urgenza, bensì fosse approvata la proposta di emanare l'atto, la presentata proposta verrà discussa in modo previsto per l'emanazione regolare degli atti.

Articolo 96

Nel caso si approvasse la proposta di emanare l'atto per procedimento d'urgenza, prima o durante la discussione relativa all'atto proposto, il presidente della Regione in caso di non essere lui proponente dell'atto, prima di accedere alle decisioni riguardante l'atto, può chiedere l'opinione sull'atto proposto e sulle circostanze per l'emanazione dell'atto per procedimento d'urgenza, dell'organo di lavoro competente e Comitato per lo statuto, regolamento, autogoverno locale e territoriale (regionale).

Gli emendamenti dell'atto proposto che viene emanato per procedimento d'urgenza, si possono presentare fino alla conclusione del dibattito e sul procedimento degli emendamenti si applicano le disposizioni di presente Regolamento che si riferiscono agli emendamenti della proposta di atto che si emanano per procedimento regolare.

L'atto inserito nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea, al fine di essere emanato per procedimento d'urgenza, viene emanato nella stessa seduta senza seconda lettura.

4 Motivazione autentica degli atti

Articolo 97

La proposta per motivare autenticamente singoli atti dell'Assemblea regionale, può essere proposta dal presidente della Regione, l'organo di lavoro competente dell'Assemblea e il consigliere.

La proposta di cui al comma 1 di presente articolo, viene presentata al presidente dell'Assemblea e deve contenere il nome dell'atto, indicazione delle disposizioni per le quali si richiede la motivazione autentica, nonché la descrizione dei dubbi e motivazione per la presentazione della proposta.

Il presidente dell'Assemblea avvia la proposta di cui ai commi 1 e 2 di presente articolo, al Comitato per lo statuto, regolamento, autogoverno locale e territoriale (regionale) e al presidente della Regione in caso di non essere lui presentatore della proposta.

Articolo 98

Se il Comitato per lo statuto, regolamento, autogoverno locale e territoriale (regionale) valutasse che la proposta per la motivazione autentica fosse fondata, accerterà la proposta di testo della motivazione autentica e assieme alla propria motivazione, l'avvierà all'Assemblea. Se il Comitato per lo statuto, regolamento, autogoverno locale e territoriale (regionale) valutasse che la proposta non fosse fondata, ne avvierà all'Assemblea la risposta motivata, ed essa in merito a ciò emanerà la delibera.

XIII DOMANDE DEI CONSIGLIERI E INTERPELLANZA

1 Domande dei consiglieri

Articolo 99

I consiglieri possono fare delle domande nelle sedute dell'Assemblea sotto il punto "Domande dei consiglieri, proposte e informazioni", all'inizio di ciascuna seduta, compiuta la verifica del verbale, prima del seguente punto dell'ordine del giorno.

Le domande dei consiglieri, proposte e informazioni durano 60 minuti.

Il consigliere può porre al massimo due domande al presidente della Regione o assessore. La domanda deve essere breve e chiara. Non può durare più di due (2) minuti.

Le domande vengono risposte dal presidente della Regione, assessore o altra persona designata dal presidente della Regione.

Ricevuta la risposta, il consigliere può esprimere l'opinione rispetto alla risposta e porre altra domanda che può durare un (1) minuto, oppure può chiedere la risposta per iscritto.

Dopo la domanda adizionale, il presidente della Regione può dare la risposta di durata di due (2) minuti.

Nel corso di domande dei consiglieri, il consigliere non può chiedere la parola per rispondere alla citazione (replica) o correggere la citazione scorretta espressa nella domanda di altro consigliere o alla risposta espressa dal presidente della Regione o assessore.

Articolo 100

Le domande dei consiglieri si pongono oralmente o per iscritto e il consigliere ha l'obbligo di indicare la persona a cui rivolge la domanda.

Di regola si risponde alle domande dei consiglieri nella sola seduta se i mittenti presenziano alla seduta dell'Assemblea. Contrariamente, il mittente o il presidente dell'Assemblea devono motivare perché non si possono dare le risposte. La risposta di presidente della Regione, ossia persona da lui designata, alla domanda di consigliere, può durare al massimo cinque (5) minuti o si può presentare per iscritto.

La risposta per iscritto alla domanda fatta per iscritto, viene data nella successiva seduta dell'Assemblea o prima di essa, se vi esistessero motivazioni speciali. Nello stesso termine viene data la risposta nella successiva seduta dell'Assemblea o prima di essa, se vi esistessero delle motivazioni speciali. Nello stesso termine viene data anche la risposta alla domanda orale nel caso che il consigliere non avesse ricevuto la risposta nella seduta dell'Assemblea o avesse chiesto anche la risposta per iscritto.

Alla domanda di consigliere si deve rispondere al massimo entro 30 giorni. Ad eccezione, su richiesta di presidente della Regione o assessore, l'Assemblea può prorogare i termini della risposta alla domanda di consigliere.

Articolo 101

Se la risposta alla domanda di consigliere fosse segreto professionale o fossero cose confidenziali, il presidente della Regione o assessore a cui fu avviata la domanda, possono proporre di rispondere direttamente al consigliere o senza presenza del pubblico, oppure nella seduta chiusa dell'organo di lavoro nel cui ambito di lavoro entra questa questione. Di questa proposta decide l'Assemblea.

Articolo 102

Se il presidente della Regione o assessore non avessero piene informazioni per rispondere alla domanda di consigliere, possono chiedere ulteriori informazioni da altri organi competenti nelle questioni che vengono trattate nella posta domanda.

Articolo 103

Se il presidente della Regione o assessore non rispondessero alla domanda di consigliere secondo l'articolo 98, il presidente dell'Assemblea avvierebbe la sollecitatoria al presidente della Regione e chiederebbe la risposta entro otto (8) giorni.

2 Interpellanza

Articolo 104

Per mezzo di interpellanza nella seduta dell'Assemblea si apre il dibattito sulle questioni di grande importanza pubblica nell'ambito di lavoro dell'Assemblea, lavoro del presidente della Regione o alcune decisioni del presidente, lavoro di alcuni organi amministrativi e assessori, o attuazione della politica stabilita e prescrizioni. L'interpellanza si può presentare anche quando il consigliere non fosse soddisfatto con la lettera aggiuntiva per iscritto di presidente della Regione o risposta di assessore all'assessorato, nel caso che la domanda (o risposta) avesse speciali fondati motivi per prenderla in considerazione e discuterla nell'Assemblea.

L'interpellanza si presenta al presidente dell'Assemblea per iscritto e viene attuata e firmata da al minimo dieci (10) consiglieri. Il problema che viene attuato per mezzo di interpellanza, deve essere presentato chiaramente e inequivocabilmente, come pure motivato.

Articolo 105

Il presidente dell'Assemblea avvia la presentata interpellanza al presidente della Regione e ai consiglieri.

Il presidente della Regione esamina l'interpellanza e rispetto all'interpellanza presenta la relazione al presidente dell'Assemblea al massimo entro 15 giorni dal ricevimento dell'interpellanza.

La relazione di cui al comma precedente, il presidente dell'Assemblea avvia ai consiglieri.

Articolo 106

L'interpellanza, assieme alla relazione di presidente della Regione, di regola viene messa all'ordine del giorno della seduta successiva.

Il rappresentante del gruppo di consiglieri che hanno attuato l'iniziativa, ha il diritto di presentare e spiegare l'interpellanza nella seduta dell'Assemblea e il presidente della Regione ha il diritto di spiegare nella seduta oralmente il punto di vista rispetto all'interpellanza.

La motivazione e la risposta di presidente della Regione rispetto all'interpellanza, possono durare al massimo 10 minuti.

Dopo di questo, il presidente dell'Assemblea svolge il dibattito conformemente al presente Regolamento.

Articolo 107

L'Assemblea può terminare il dibattito sull'interpellanza per mezzo di accertamento del proprio punto di vista rispetto al problema attuato con l'interpellanza, accertamento degli obblighi di presidente della Regione o alcuni organi della regione, emanazione della decisione sul modo e sui termini d'attuazione della politica stabilita o effettuazione di determinati atti e prescrizioni.

Articolo 108

I consiglieri che hanno attuato l'interpellanza, possono ritirarla al massimo prima dell'inizio del dibattito in merito alla stessa.

Nel caso che l'interpellanza fosse respinta nella seduta dell'Assemblea, non si può di nuovo presentare interpellanza sullo stesso tema, prima di tre (3) mesi dal giorno in cui l'Assemblea avesse emanato la conclusione sul respingimento dell'interpellanza.

XIV ORDINE NELLE SEDUTE

1 Convocazione della sedute

Articolo 109

Le sedute dell'Assemblea possono essere regolari e straordinarie.

In caso di motivi di speciale importanza, viene convocata la seduta straordinaria dell'Assemblea. Al minimo un terzo di consiglieri o il presidente della Regione possono proporre la seduta straordinaria dell'Assemblea e avviare la proposta per iscritto al presidente dell'Assemblea.

Assieme alla richiesta per la seduta straordinaria dell'Assemblea, i proponenti autorizzati spiegano anche i motivi per la seduta straordinaria dell'Assemblea, nonché propongono l'ordine del giorno di tale seduta.

Il presidente dell'Assemblea convoca la seduta straordinaria dell'Assemblea al massimo entro due settimane dalla notifica della proposta.

Al minimo dieci (10) consiglieri possono proporre la convocazione della seduta tematica spiegandone i motivi della sua convocazione.

Articolo 110

La seduta dell'Assemblea viene convocata dal presidente dell'Assemblea.

L'invito alla seduta dell'Assemblea e il materiale adeguato vengono avviati ai consiglieri e organi di lavoro dell'Assemblea al massimo entro otto (8) giorni lavorativi prima della seduta dell'Assemblea.

Eccezionalmente dalla disposizione di cui al comma 2 di presente articolo, per la seduta costitutiva dell'Assemblea e in casi specialmente fondati, l'invito alla seduta dell'Assemblea si può avviare al massimo 24 ore prima della seduta dell'Assemblea e qualche materiale anche nella sola seduta dell'Assemblea.

Il materiale voluminoso e importante da discutere nella seduta dell'Assemblea e organi di lavoro dell'Assemblea, si può presentare ai consiglieri anche prima del termine di cui al comma 2 di presente articolo, senza l'invito alla seduta, senza la proposta di ordine del giorno, con l'indicazione che si discuterà nella successiva seduta dell'Assemblea.

La seduta straordinaria dell'Assemblea si può convocare anche per telegramma, telefono, posta elettronica o chiamata personale del consigliere.

Articolo 111

Viene considerato che l'invito e il materiale per la seduta siano stati avviati il giorno della spedizione per posta, gettati nella cassetta postale, spediti per posta elettronica o consegnati personalmente.

2 Accertamento dell'ordine del giorno

Articolo 112.

L'ordine del giorno per la seduta dell'Assemblea viene proposto dal presidente dell'Assemblea. Se l'ordine del giorno per la seduta dell'Assemblea fosse proposto per iscritto, il presidente dell'Assemblea può modificare la proposta dell'ordine del giorno nella sola seduta dell'Assemblea in modo di aggiungere al proposto ordine del giorno i nuovi punti o soggetti.

Se il presidente dell'Assemblea nel procedimento di proposta dell'ordine del giorno, all'inizio della seduta, modificasse l'ordine del giorno proposto per iscritto, in modo di omettere alcuni punti, tale circostanza non si voterebbe specialmente, salvo che il proponente di atto compreso nel detto punto dell'ordine del giorno, non lo richiedesse esplicitamente.

Articolo 113

Dopo che il presidente dell'Assemblea abbia proposto l'ordine del giorno, si accede al suo accertamento.

Nel caso che nella proposta dell'ordine del giorno non fosse inserito il soggetto proposto dal proponente autorizzato in modo previsto per questo Regolamento, e il proponente persistesse nella propria proposta (di inserire il soggetto nell'ordine del giorno), tale proposta verrebbe decisa senza dibattito.

Articolo 114

Nell'accertamento dell'ordine del giorno prima di tutto si decide separatamente della proposta di omettere singoli soggetti dall'ordine del giorno (se il proponente richiedesse esplicitamente di inserirli), poi della proposta di aggiungere all'ordine del giorno alcun punto, ossia soggetto, dopo di che si decide dell'urgenza del procedimento nei sensi dell'articolo 94 di Regolamento.

Dopo aver accertato le decisioni di cui al comma precedente, il presidente dell'Assemblea avvia il completo ordine del giorno all'adozione dell'Assemblea.

Articolo 115

Nel caso che il proponente la cui proposta di atto fosse inclusa nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea, desistesse dalla proposta, su proposta di al minimo tre (3) consiglieri o presidente della Regione, l'Assemblea può decidere di lasciare la proposta indicata all'ordine del giorno. Se l'Assemblea decidesse come al comma 1 di presente articolo, i proponenti di atto indicato nel procedimento successivo sarebbero i consiglieri indicati o il presidente della Regione.

Eccezionalmente, se il proponente di atto fosse il presidente della Regione, e desistesse dalla propria proposta, il consigliere che l'avesse fatta e poi avesse desistito, non potrebbe presentare lo stesso atto per il periodo di tre (3) mesi successivi.

Questa disposizione non si riferisce agli altri proponenti di atto.

Articolo 116

Nell'ambito di primo punto dell'ordine del giorno si discute del verbale ridotto della seduta precedente dell'Assemblea e si decide della sua verifica.

Dopo l'approvazione del verbale ridotto, di regola prima di iniziare con il primo punto dell'ordine del giorno, si prevede il termine di durata massima di 60 minuti, salvo che l'Assemblea non decidesse altrimenti, per le risposte alle domande dei consiglieri e per le nuove domande.

3 Presidenza e partecipazione

Articolo 117

La seduta dell'Assemblea viene presieduta dal presidente dell'Assemblea o in sua assenza dal vicepresidente dell'Assemblea.

Tranne i consiglieri, assessori e segretari, al lavoro della seduta dell'Assemblea possono partecipare anche gli ospiti, ossia cittadini conformemente al presente Regolamento.

Articolo 118

Nella seduta dell'Assemblea nessuno può parlare prima di chiedere e avere la parola dal presidente.

Nel dibattito di regola si parla dalla tribuna e il presidente può eccezionalmente approvare che l'oratore parli anche dal proprio posto se le condizioni tecniche rendessero possibile che tutti potessero sentirlo, nonché segnalare le sue parole. L'oratore può essere richiamato all'ordine o interrotto nel discorso soltanto dal presidente che tiene conto che l'oratore non venga disturbato o ostacolato nel suo discorso.

Articolo 119

Il presidente dà la parola ai consiglieri per ordine di notifica.

Indipendentemente dall'ordine, il consigliere può avere la parola se volesse accennare alla violazione del Regolamento o correggere la citazione che tenesse scorretta nella replica.

Il presidente dà subito la parola al consigliere che accennasse alla violazione del Regolamento. Il consigliere deve subito indicare l'articolo di Regolamento che considerasse violato e la motivazione può durare al massimo 1 (uno) minuto. Il presidente dell'Assemblea ha l'obbligo di dare delle spiegazioni e se il consigliere non fosse soddisfatto della spiegazione, può chiedere l'opinione del Comitato per lo statuto, regolamento, autogoverno locale e territoriale (regionale) il quale avesse l'obbligo di esprimersi entro la seduta successiva.

L'Assemblea decide senza dibattito dell'opinione del Comitato.

Se il consigliere chiedesse la parola per correggere la citazione scorretta, il presidente gli darebbe la parola concluso il discorso di chi avesse espresso la citazione. Il consigliere nel proprio discorso si deve limitare alla correzione. Al contrario, il presidente gli toglierà la parola. La correzione della citazione scorretta può durare al massimo 1 (uno) minuto.

Se il consigliere chiedesse la parola per rispondere alla citazione (replica), il presidente gli darebbe la parola concluso il discorso di chi avesse espresso la citazione.

La replica di consigliere, ossia la risposta alla replica non possono durare più di 1 (uno) minuto.

Il consigliere può correggere la citazione scorretta e rispondere al discorso (replica) soltanto una volta e ciò rispetto al discorso basico.

Il consigliere non può rispondere al discorso di presidente.

Il consigliere non può chiedere la parola per rispondere alla citazione dal discorso (replica) di proponente o presidente del Club dei consiglieri.

Il consigliere non può chiedere la parola per rispondere alla citazione dal discorso al quale il presidente avesse pronunciato sanzione orale.

Articolo 120

L'oratore può parlare soltanto del tema che si discute secondo l'ordine del giorno accertato.

Se l'oratore si allontanasse dal tema dell'ordine del giorno, il presidente lo avvertirebbe di attenersi all'ordine del giorno. Se l'oratore non si attenesse all'ordine del giorno nemmeno dopo il ripetuto avvertimento di presidente, il presidente gli toglierebbe la parola.

Articolo 121

L'oratore parla di regola dello stesso tema nell'ambito dello stesso punto dell'ordine del giorno, soltanto una volta.

I consiglieri e gli ospiti nel dibattito possono parlare al massimo quattro (4) minuti e i presidenti o rappresentanti dei club e dei proponenti di atti, al massimo otto (8) minuti.

Eccezionalmente dalla disposizione di cui al comma precedente, l'Assemblea può decidere, per l'importanza del tema, che singolo consigliere possa parlare anche più di tempo previsto al comma 1 di presente articolo.

4 Manutenzione dell'ordine nella seduta

Articolo 122

L'ordine nella seduta viene mantenuto dal presidente.

Se il consigliere turbasse l'ordine nella seduta, il presidente può sanzionarlo in seguente modo: 1) ammonizione che si registra nel verbale 2) ammonizione che toglie la parola 3) allontanamento dalla seduta dell'Assemblea.

Articolo 123

L'ammonizione che si registra nel verbale si esprime al consigliere che con il proprio comportamento, discorso o in altro modo turbasse l'ordine nella seduta e violasse le disposizioni di questo Regolamento.

Il consigliere commette trasgressione disciplinare di cui al comma 1 di presente articolo se: 1) nel proprio discorso non si attenesse al tema trattato 2) parlasse senza l'approvazione di presidente 3) disturbasse l'oratore con interruzioni o in altro modo 4) chiedesse la replica, ossia correzione della citazione scorretta, oppure per accennare alla violazione del Regolamento e iniziasse a parlare di un altro tema per il quale non gli fosse data la parola 5) disprezzasse o offendesse il presidente, i consiglieri, il presidente della Regione o le altre persone nella seduta 6) con il proprio comportamento uscisse dalle regole generali di comportamento nell'Assemblea 7) turbasse l'ordine nella seduta in altro modo.

Articolo 124

L'ammonizione che toglie la parola si esprime al consigliere che con il proprio comportamento, discorso o in altro modo turbasse abbastanza l'ordine nella seduta e violasse le disposizioni di questo Regolamento.

La misura di cui al comma 1 di presente articolo, si può esprimere anche al consigliere che abusasse le disposizioni di presente Regolamento per impedire il discorso o le decisioni, ossia al consigliere che nel proprio discorso non si attenesse al tema trattato anche dopo l'ammonizione registrata nel verbale, al consigliere che nel proprio discorso offendesse gravemente il presidente, i consiglieri, il presidente della Regione o le altre persone nella seduta, nonché al consigliere che con il proprio discorso o comportamento violasse gravemente la riputazione dell'Assemblea e dei consiglieri.

Articolo 125

La misura disciplinare che allontana il consigliere dalla seduta dell'Assemblea, si esprime al consigliere che con il proprio comportamento nella seduta avesse talmente turbato l'ordine e violato le disposizioni di questo Regolamento, da mettere in questione la possibilità di proseguire con la seduta.

Articolo 126

Il consigliere sanzionato con l'allontanamento dalla seduta dell'Assemblea, subito dopo tale sanzione ha l'obbligo di lasciare la seduta, ossia la sala e se non lo facesse, il presidente interrompe la seduta.

Il presidente dell'Assemblea informerà i consiglieri del proseguimento della seduta interrotta, secondo le disposizioni di convocazione e la seduta si svolgerà per ordine del giorno già accertato. Se la seduta non continuasse entro otto (8) giorni, i punti non discussi nella seduta, verranno inclusi nell'ordine del giorno della seduta successiva dell'Assemblea.

Articolo 127

Le persone che, tranne i consiglieri, presenziano ufficialmente alla seduta, hanno l'obbligo di attenersi al presente Regolamento e eseguire gli ordini di presidente dell'Assemblea.

5 Corso della seduta

Articolo 128

Aperta la seduta, il presidente informa l'Assemblea sul numero di consiglieri presenti, consiglieri giustificati, siccome impossibilitati a presenziare alla seduta, nonché dà alcune spiegazioni rispetto al lavoro nella seduta e le altre questioni precedenti.

Articolo 129

Accertato l'ordine del giorno conformemente al presente Regolamento, si procede con i punti dell'ordine del giorno (discorsi introduttivi, dibattito) per ordine accertato dell'ordine del giorno approvato.

Il dibattito su alcuni temi di cui all'ordine del giorno accertato, si può svolgere senza riguardo al numero di consiglieri presenti.

Nel caso che nell'apertura del dibattito sul punto dell'ordine del giorno, il presidente del Club dei consiglieri si annunziasse al dibattito, avrebbe precedenza rispetto agli altri consiglieri annunziati.

Il consigliere annunziato al dibattito e non presente al momento in cui gli fosse data la parola, perderebbe l'ordine e la parola gli sarebbe data dopo il dibattito degli oratori annunziati.

Articolo 130

Nella seduta dell'Assemblea per primo si discute di ciascun soggetto dell'ordine del giorno accertato per poi decidere, salvo che per mezzo di presente Regolamento non fosse stabilito di decidere senza il dibattito.

Eccezionalmente dalla disposizione di cui al comma 1 di presente articolo, l'Assemblea per primo può decidere di discutere, per ordine, di più soggetti (punti) dell'ordine del giorno accertato, e poi decide, per ordine, di tali soggetti (punti) dell'ordine del giorno accertato.

Articolo 131

Dopo aver accertato che non ci siano più oratori annunziati, il presidente conclude il dibattito. Il presidente dell'Assemblea conclude la seduta finito l'ordine del giorno accertato della seduta.

Articolo 132

Se conformemente al presente Regolamento, si accertasse che le condizioni per il dibattito, le decisioni e la votazione non fossero soddisfatte, o se fosse chiaro che la seduta non si potesse chiudere lo stesso giorno a causa di ampio ordine del giorno, il presidente dell'Assemblea può interrompere la seduta.

La seduta interrotta proseguirà con il lavoro al massimo entro otto (8) giorni e se non fosse convocata entro questo termine, i punti dell'ordine del giorno rimanenti verrebbero inclusi nell'ordine del giorno della seduta successiva.

6 Decisione e votazione

Articolo 133

Per decidere e votare nella seduta dell'Assemblea deve essere presente la maggioranza del numero totale di consiglieri.

Con la maggioranza del numero totale di consiglieri si decide del seguente:

- emanazione e modifiche allo Statuto della Regione istriana
- emanazione e modifiche al Regolamento dell'Assemblea regionale della Regione istriana
- Preventivo, Resa dei conti annua e delibera sul finanziamento provvisorio della Regione istriana
- elezione e esonero di presidente e vicepresidente dell'Assemblea regionale della Regione istriana
- altre questioni quando prescritto per legge o Regolamento dell'Assemblea regionale della Regione istriana.

Gli altri atti e delibere vengono emanati a maggioranza di voti di consiglieri presenti se alla seduta presenziasse la maggioranza del numero totale di consiglieri.

Articolo 134

La votazione nella seduta dell'Assemblea è pubblica, salvo che con lo Statuto o questo Regolamento non fosse stabilita votazione segreta.

L'Assemblea può decidere di votare alcune questioni segretamente se per tale questione, con lo Statuto o questo Regolamento, non fosse esplicitamente stabilita votazione pubblica.

I consiglieri votano pubblicamente in modo di esprimersi PER o CONTRO la proposta, oppure si astengono dal voto.

La votazione pubblica si svolge nello stesso tempo alzando la mano o finito l'appello nominale.

Articolo 135

La votazione alzando la mano si svolge in modo che il presidente prima fa l'appello ai consiglieri perché esprimino il proprio voto PER, poi CONTRO la proposta, ossia per accertare se ci siano degli astenuti.

Il presidente constata il numero di voti PER, numero di voti CONTRO la proposta e il numero di ASTENUTI e pubblica l'esito della votazione.

Se nella votazione dell'emendamento PER la sua approvazione votasse meno di una metà di consiglieri presenti, il presidente può subito constatare l'emendamento respinto.

L'appello nominale si svolge se stabilito dall'Assemblea, su proposta di al minimo cinque (5) consiglieri, in modo che ciascun consigliere chiamato si alza e pronunzia PER o CONTRO la proposta, ossia, ASTENUTO.

Il presidente o segretario dell'Assemblea chiamano i consiglieri e fanno lo scrutinio dei voti. Poi il presidente pubblica l'esito della votazione.

Su richiesta di un consigliere, il presidente controlla la votazione in modo di contare di nuovo i voti e pubblica l'esito della votazione. Per lo stesso punto dell'ordine del giorno, ossia per la stessa decisione il controllo della votazione si può chiedere soltanto una volta.

Articolo 136

La votazione per l'elezione di membri dei comitati, commissioni e altri organi collegiali, si svolge nello stesso modo della votazione sulla lista dei candidati.

La lista dei candidati di cui al comma 1 di presente articolo, di regola viene votata pubblicamente, di che decide l'Assemblea, salvo che per lo Statuto o questo Regolamento non fosse esplicitamente prescritto se votare pubblicamente o segretamente.

Articolo 137

L'accertata lista dei candidati per l'elezione degli organi di cui agli articoli 22-35 di presente Regolamento, viene proposta dalla Commissione per l'elezione e le nomine e (o) al minimo dieci (10) consiglieri conformemente allo Statuto e questo Regolamento.

L'accertata lista dei candidati può avere soltanto il numero di candidati che si elegge.

Tutte le liste dei candidati di cui al comma 1 di presente articolo, sono equiparate.

Se le liste dei candidati vengono votate pubblicamente, vengono votate per ordine in cui sono state presentate.

Articolo 138

Se le liste dei candidati vengono votate segretamente, le liste dei candidati si includono nella scheda elettorale per ordine in cui sono state presentate all'Assemblea.

Ciascuna lista dei candidati sulla scheda elettorale ha l'indicazione della lista (Lista A, Lista B, Lista C ecc.), indicazione del proponente della lista e l'elenco dei candidati.

Le schede elettorali sono di stessa grandezza, colore e volume, sono autenticate con il sigillo dell'Assemblea e vengono preparate dalla Segreteria dell'Assemblea.

La lista dei candidati sulla scheda elettorale viene votata tracciando un cerchio attorno all'indicazione della lista.

Articolo 139

Si considera approvata la lista dei candidati per la quale avesse votato la maggioranza di consiglieri presenti se per lo Statuto o Regolamento non fosse prevista altra maggioranza necessaria.

Se fossero votate due liste e ambedue avessero lo stesso numero di voti di consiglieri presenti, la votazione per queste liste verrebbe ripetuta.

Se anche nella votazione ripetuta questa lista non avesse la necessaria maggioranza di voti di consiglieri presenti, verrebbe ripetuto il procedimento di candidatura.

Articolo 140

Se si votasse segretamente sulla proposta tra due o più candidati, i nomi dei candidati proposti da proponenti autorizzati nel senso di questo Regolamento, vengono accertati dall'Assemblea prima della votazione segreta.

L'Assemblea può accertare i candidati proposti da proponenti autorizzati nel procedimento prescritto per questo Regolamento.

I nomi e cognomi accertati dei candidati di cui al comma 1 di presente articolo, si includono nella scheda elettorale per ordine alfabetico del cognome del candidato.

All'aspetto e lavorazione della scheda elettorale si riferiscono le disposizioni dell'articolo 137 di questo Regolamento.

Articolo 141

Il presidente svolge la votazione segreta assistito da due (2) consiglieri designati dall'Assemblea su proposta di presidente. Si tiene conto che ambedue i consiglieri non siano membri dello stesso partito.

In caso di votazione ripetuta, la seduta si interrompe per preparare le nuove schede elettorali. La votazione segreta ripetuta si svolge per stesso procedimento della prima votazione.

Articolo 142

Il consigliere può votare soltanto con una scheda elettorale, e ciò personalmente.

Si vota in modo di segnare tracciando il cerchio sulla scheda elettorale attorno alla lista, ossia al numero ordinale davanti al nome del candidato per il quale si vota.

La scheda elettorale sulla quale fosse tracciato il cerchio attorno al numero ordinale davanti al nome di maggior numero di candidati dal numero che si elegge, o maggior numero di liste segnalate, si considera non vigente.

Non vigente è pure la scheda elettorale lasciata in bianco, come pure la scheda elettorale con i nuovi nomi aggiunti o le nuove liste aggiunte, ossia la scheda elettorale riempita in modo di non poter accertare con sicurezza per il quale candidato, ossia quale lista, il consigliere abbia votato.

Prima della votazione, il presidente informa i consiglieri sul modo di votazione, sulle circostanze di cui ai commi 1 - 4 di questo articolo, nonché dei modi di accertamento dell'esito della votazione.

Articolo 143

Dopo che tutti i consiglieri consegnassero le schede elettorali e il presidente pubblicasse che la votazione fosse terminata, si passerebbe all'accertamento dell'esito della votazione nella sala in cui si tiene la seduta.

L'esito della votazione viene accertato dal presidente e i suoi due (2) assistenti consiglieri nella votazione - in base alle schede elettorali consegnate.

L'esito della votazione segreta viene pubblicato dal presidente, nella stessa seduta in cui è stata svolta la votazione segreta.

Tranne i risultati della votazione segreta, il presidente pubblica quanti consiglieri dal numero totale di consiglieri, hanno ricevuto le schede elettorali, quanti consiglieri hanno votato in totale, quante schede elettorali non sono state vigenti e quanti consiglieri hanno votato PER l'elezione, ossia nomina di singolo candidato o singola lista, ossia proposta.

Il presidente poi proclama i candidati eletti, ossia nominati, ossia le liste elette.

Articolo 144

Sul procedimento di votazione sui candidati di cui all'articolo 18 di questo Regolamento, se nella votazione segreta non avessero la necessaria maggioranza di voti, vengono applicate le disposizioni di questo Regolamento di cui all'articolo 135, con ciò che il numero di voti ottenuti, non si riferisce alle liste bensì ai candidati.

XV ELEZIONE E NOMINA

Articolo 145

Nell'ambito di proprio lavoro e autorizzazioni, l'Assemblea elegge e nomina in base alla proposta di proponenti autorizzati.

Articolo 146

La proposta per l'elezione di presidente e vicepresidente dell'Assemblea viene presentata da al minimo dieci (10) consiglieri in modo stabilito per Statuto e questo Regolamento.

La proposta per l'elezione di presidente, vicepresidente e membri di organi di lavoro dell'Assemblea, viene presentata dalla Commissione per le elezioni e nomine, conformemente al presente Regolamento, e possono presentarla anche dieci (10) consiglieri in modo stabilito per la proposta di presidente e vicepresidente.

Eccezionalmente dal comma 2 di presente articolo, la proposta per l'elezione di membri della Commissione di mandato e verifica e Commissione per le elezioni e nomine, viene presentata conformemente all'articolo 4 di presente Regolamento

La proposta per l'elezione o nomina di altre persone di competenza dell'Assemblea, viene presentata dalla Commissione per le elezioni e nomine o al minimo dieci (10) consiglieri in modo stabilito al comma precedente di questo articolo.

La Commissione per le elezioni e nomine può sempre proporre l'elezione e la nomina di competenza dell'Assemblea regionale, indipendentemente dagli altri proponenti, salvo che se esplicitamente per legge tale proposta fosse di competenza di altro proponente.

I proponenti autorizzati per le elezioni e nomine di cui ai commi 1-5 di questo articolo, sono nello stesso tempo proponenti delle soluzioni rispetto alle rispettive questioni se per legge o Statuto non fosse accertato altro proponente per alcune questioni indicate.

XVI VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA

Articolo 147

Sul lavoro della seduta si tiene il verbale.

Il verbale contiene: 1) numero ordinale della seduta, indicazione se la seduta è regolare, straordinaria o tematica, data e luogo della seduta, inizio e chiusura della seduta 2) dati sul numero totale di consiglieri, sul numero di consiglieri presenti, nome e cognome di consiglieri giustificati o non giustificati assenti dalla seduta, nonché dati su chi presiede la seduta dell'Assemblea 3) dati (nome, cognome, funzione) sugli ospiti presenti o altre persone che partecipano al lavoro della seduta o presenziano alla seduta 4) dati sull'apertura della seduta e accertamento dell'ordine del giorno (con indicazione delle modifiche e aggiunte proposte dell'ordine del giorno, da chi vengono proposte, come approvate), 5) accertato ordine del giorno con le modifiche e aggiunte se ci fossero 6) dati sulla verifica del verbale ridotto con osservazioni e proposte, nonché dati su chi fa osservazioni e proposte in merito al verbale ridotto, quali osservazioni vengono approvate e quali no, il modo di votazione e approvazione del verbale ridotto 7) elenco delle domande dei consiglieri o interpellanze (da questa o seduta precedente), dati su chi fa la domanda o attua l'interpellanza, a chi si rivolgono le domande, chi risponde alle domande e se vengono accettate le risposte, termini fissati per le risposte, obblighi assunti e altro 8) dati su ciascun punto dell'ordine del giorno, ossia ciascun soggetto della discussione (chi presenta il discorso introduttivo e per cui nome, si tratta di emanazione dell'atto o accertamento della proposta di atto, ossia delibera), breve indicazione sul contenuto del discorso, elenco di tutti i partecipanti alla discussione con indicazione del contenuto di tale discussione,

elenco degli emendamenti presentati con indicazione del presentatore degli emendamenti, dati sul corso e approvazione degli emendamenti, nonché sul numero di voti per e contro gli emendamenti, constatazione sull'approvazione e disapprovazione degli emendamenti, dati sul modo di votazione per l'emanazione della delibera o atto - se la votazione è pubblica o segreta, quanti consiglieri votano per/contro/astenuti e se gli atti vengono approvati, respinti o restituiti al proponente 9) conclusione dell'Assemblea rispetto a ciascun punto dell'ordine del giorno 10) dati se ciascuna decisione o atto vengono emanati con o senza discussione, per procedimento regolare o urgente 11) altri dati importanti per la graduazione e autenticità della procedura stabilita per questo Regolamento.

Articolo 148

Per ogni seduta dell'Assemblea viene consegnato ai consiglieri il verbale ridotto della seduta precedente dell'Assemblea.

Il verbale ridotto contiene come il verbale di cui all'articolo 146 di questo Regolamento, però senza descrizione della procedura, senza la presentazione della discussione e senza gli atti che vengono allegati al verbale. Il verbale ridotto, tranne la breve presentazione del corso della seduta, contiene il seguente: accertato ordine del giorno della seduta e presentazione degli atti emanati, elenco degli emendamenti approvati (se ci fossero), elenco delle domande di consiglieri o attuate interpellanze e ricevute risposte. Il verbale ridotto deve rendere chiaro il corso della seduta e nel caso che nell'atto proposto (delibera, conclusione e sim.), discusso e votato nella seduta, fossero introdotti gli emendamenti o le modifiche, tali modifiche devono essere visibili nel verbale ridotto. Il verbale ridotto e il verbale devono conformarsi.

Ciascun consigliere ha il diritto all'inizio della seduta dell'Assemblea, fare osservazioni rispetto al verbale ridotto della seduta precedente. Le osservazione rispetto al verbale ridotto sono nello stesso tempo osservazioni rispetto al verbale.

Della fondatezza dell'osservazione rispetto al verbale, si decide nella seduta dell'Assemblea senza dibattito. Se l'osservazione fosse approvata, l'adeguata modifica o aggiunta sarebbe introdotta nel verbale.

Articolo 149

Il verbale senza osservazioni, ossia verbale con effettuate modifiche o aggiunte per mezzo di accordo con le osservazioni, si considera approvato.

Il verbale approvato viene firmato dal protocollista e presidente dell'Assemblea, ossia vicepresidente dell'Assemblea se presiede la seduta. Eccezionalmente, il verbale può firmare anche persona che presiede l'Assemblea se presieduta in base alla legge, per autorizzazione speciale.

Il materiale allegato all'invito alla seduta dell'Assemblea, si tiene nella documentazione della Segreteria dell'Assemblea, conformemente alle prescrizioni sull'andamento degli affari d'ufficio.

Al verbale vengono inclusi gli atti e le delibere emanate nella seduta. Sul procedimento rispetto al verbale e custodia del verbale si applicano le disposizioni di questo Regolamento che si riferiscono agli atti autentici.

Articolo 150

Il verbale è accessibile a ciascun consigliere.

La copia del verbale si può consegnare al Club dei consiglieri o organo di lavoro dell'Assemblea su loro richiesta.

Le disposizioni di questo Regolamento che si riferiscono al verbale ridotto, si riferiscono anche al verbale degli organi di lavoro, con ciò che nel verbale degli organi di lavoro viene incluso anche il testo ridotto della discussione.

XVII PUBBLICITÀ DEL LAVORO

Articolo 151

Le sedute dell'Assemblea e organi di lavoro dell'Assemblea sono di regola pubbliche.

Il presidente dell'Assemblea informa il pubblico del lavoro dell'Assemblea e delle delibere emanata dall'Assemblea, nonché dei temi discussi dall'Assemblea o temi che discuterà.

Al fine di informare completamente i consiglieri e il pubblico del proprio lavoro, l'Assemblea può pubblicare completamente o parzialmente le proposte di atti e le delibere dell'Assemblea, ossia atti dell'Assemblea, sui mass media o quali pubblicazioni speciali, e gli emanati atti generali e atti speciali pubblicare sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana", come pure via internet.

Si considera che il presidente dell'Assemblea abbia compiuto il proprio obbligo di cui al comma 2 di presente articolo, se abbia consegnato l'invito alla seduta dell'Assemblea con il materiale appartenente, conformemente a questo Regolamento, ai mass media e se essi siano stati alla seduta.

Articolo 152

Agli informatori dei mass media verrà in tempo consegnato il materiale e le condizioni per sorvegliare il lavoro della seduta dell'Assemblea e organi di lavoro dell'Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea, i presidenti degli organi di lavoro dell'Assemblea e i rappresentanti degli proponenti di atti nel senso di questo Regolamento, possono organizzare i discorsi con gli informatori dei mass media prima e dopo la seduta dell'Assemblea e organi di lavoro dell'Assemblea.

Avuto l'accordo di presidente dell'Assemblea, al fine di informare il pubblico dei risultati di lavoro dell'Assemblea, si può esprimere comunicazione ufficiale per la stampa e gli altri mass media, oppure tenere la conferenza stampa.

Gli informatori dei mass media hanno l'obbligo di informare il pubblico del lavoro dell'Assemblea e organi di lavoro dell'Assemblea, completamente, oggettivamente e veracemente.

Articolo 153

Dall'accessibilità al pubblico si escludono i documenti e materiali dell'Assemblea e organi di lavoro dell'Assemblea che conformemente alle prescrizioni speciali, fossero segnalati quali segreto ufficiale o militare.

Il consigliere non deve scoprire i dati venuti a sapere nelle sedute se fossero riservati come indicato al comma 1 di questo articolo.

Il modo di trattare i documenti riservati, ossia proclamati a segreto ufficiale o militare, viene stabilito dal presidente dell'Assemblea per mezzo di propria istruzione.

Articolo 154

Eccezionalmente, l'Assemblea ossia l'organo di lavoro dell'Assemblea, può decidere che la seduta o una parte della seduta, si tenga senza la presenza del pubblico, ossia in caso di presenza degli informatori dei mass media, di informare il pubblico soltanto di quello di che avessero deciso nella seduta di informare il pubblico.

Articolo 155

I cittadini residenti sul territorio della Regione istriana possono presenziare alle sedute dell'Assemblea o sedute degli organi di lavoro dell'Assemblea, non disturbando il loro lavoro, salvo che nei casi previsti per Regolamento, che escludessero il pubblico.

Alle sedute dell'Assemblea o degli organi di lavoro dell'Assemblea può presenziare il numero di persone interessate - cittadini che non disturbasse il lavoro normale dell'Assemblea o dell'organo di lavoro dell'Assemblea.

Le persone (cittadini) che vogliono presenziare alle sedute degli organi, devono informarne il presidente dell'Assemblea per tramite la Segreteria dell'Assemblea, al massimo tre (3) giorni prima della seduta.

La disposizione di cui al comma 1, si applica nello stesso modo sulla presenza agli organi di lavoro dell'Assemblea.

Nel caso che l'interesse di presenziare alle sedute degli organi, venisse da un numero maggiore di quello tecnicamente possibile, di cui al comma 2 di questo articolo, il presidente dell'organo designerebbe le persone che presenzieranno alla seduta, tenendo conto dell'ordine delle notifiche.

I cittadini non hanno il diritto di discutere nelle sedute dell'organo.

Se i cittadini nelle sedute dell'organo disturbassero l'ordine e si comportassero contrariamente alle disposizioni di cui al comma 5 di questo articolo, il presidente dell'organo ordinerebbe di lasciare la seduta tutti tranne i membri dell'organo e gli informatori.

Articolo 156

Del proprio lavoro e lavoro degli organi di lavoro dell'Assemblea, come pure del lavoro di presidente della Giunta, l'Assemblea può informare il pubblico per tramite proprio bollettino.

Il contenuto del bollettino di cui al comma 1 di questo articolo, il modo e procedimento per la sua redazione e pubblicazione, stabilisce l'Assemblea per mezzo di propria delibera sulla fondazione di tale bollettino, se lo considerasse razionale e giustificato.

XVIII LA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

Articolo 157

L'Assemblea ha la Segreteria dell'Assemblea per lo svolgimento degli affari professionali, giuridici, amministrativi, consultivi, protocollari e altri, connessi con il lavoro dell'Assemblea e dei suoi organi di lavoro.

La Segreteria dell'Assemblea ha il segretario che ha lo status di assessore all'assessorato e del proprio lavoro risponde al presidente della Regione.

XIX LAVORO DELL'ASSEMBLEA IN GUERRA O PERICOLO DIRETTO PER L'INDIPENDENZA E UNICITÀ DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA**Articolo 158**

In guerra o pericolo diretto per l'indipendenza e unicità della Repubblica di Croazia, l'Assemblea della Regione istriana prosegue con il lavoro fino a che vi esistessero le condizioni.

Sul lavoro e assetto dell'Assemblea e dei suoi organi di lavoro in condizioni di cui al comma 1 di presente articolo, si applicano le disposizioni di presente Regolamento se per altro atto dell'Assemblea, conformemente alla legge, non fosse stabilito altrimenti.

In circostanze di cui al comma 1 di presente articolo, i consiglieri hanno l'obbligo, personalmente o per mezzo di organi competenti, di informare l'Assemblea dell'indirizzo dove abita, indirizzo dove lavora o indirizzo della formazione, ossia ente delle forze armate della Repubblica di Croazia, al quale gli si spedisce l'invito alla seduta e le altre informazioni relative allo svolgimento dell'incarico di consigliere.

XX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Articolo 159**

Gli organi di lavoro dell'Assemblea nominati con il decreto dell'Assemblea nel mandato, proseguono con il lavoro fino alla cessazione del mandato.

Gli organi di lavoro dell'Assemblea non nominati, verranno nominati dall'Assemblea entro due (2) mesi dall'entrata in vigore di presente Regolamento.

Articolo 160

Le modifiche e aggiunte al presente Regolamento vengono emanate per procedimento prescritto per l'emanazione di questo Regolamento.

Articolo 161

Con l'entrata in vigore di presente Regolamento, cessa di vigere il Regolamento sul lavoro dell'Assemblea regionale della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" numeri 6/03, 10/04, 2/05, 16/06 e 2/07 - testo emendato).

Sigla amm.: 023-01/09-01/30

No. di protocollo: 2163/1-01/4-09-5

Pisino, 9 novembre 2009

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA

Il Presidente

f-to Dino Kozlevac